



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 86

DATA PUBBLICAZIONE 2/04/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti - Pasqua 2026	2
1.2.	Decreto – Legge n. 38 del 27 Marzo 2026 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (dalla Circolare n. 37 della L.N.D.).....	3
1.3.	Segreteria L.N.D.	3
1.3.1.	Chiusura Uffici Comitato Regionale	3
1.3.2.	Coppa Piemonte Valle d'Aosta Seconda e Terza Categoria – Fase Regionale S.S. 2025-2026.....	3
1.3.3.	Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifica ufficiale	5
1.3.4.	Classifica ufficiale – Campionato Under 19 Femminile	7
1.3.5.	Coppa Piemonte Valle d'Aosta – categoria Under 19 Femminile	7
1.3.6.	Classifica ufficiale – Campionato Calcio a Cinque Femmiile	9
1.3.7.	Classifiche ufficiali – Campionato Serie D Calcio a Cinque	9
1.3.8.	Campionato Regionale Serie D Calcio A Cinque Girone A.....	9
1.3.9.	Campionato Serie D Calcio a Cinque – Girone B – gara di qualificazione	9
1.3.10.	Campionato Regionale Serie D Calcio A Cinque Girone B.....	9
1.3.11.	Campionato Regionale Serie D Calcio A Cinque Girone C	10
1.3.12.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica	10
1.3.13.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Accolti.....	10
1.3.14.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	11
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	11
2.1.	Segreteria S.G.S.	11
2.1.1.	Fair-Play – Green Card assegnate	11
2.1.2.	Torneo Fair Play Futsal Elite U13 – Fase Interregionale	11
2.1.3.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - accolti	12
2.1.4.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - respinti	12
2.1.5.	Provvedimento di annullamento “carta assicurativa” della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	12
2.1.6.	Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico – Stagione Sportiva 2025/2026.....	13
2.2.	Modifiche al programma gare.....	13
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	13
2.2.2.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	13
2.2.3.	Recuperi L.N.D. – S.G.S.	13
3.	RISULTATI.....	14
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	24
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	53

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti - Pasqua 2026

Si trascrive - qui di seguito il messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in occasione della Santa Pasqua:

“In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere il mio più sentito augurio a tutto il mondo sportivo dilettantistico e giovanile: alle Società, ai Dirigenti, ai volontari, alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti coloro – compresi gli ufficiali di gara - che, con passione, spirito di servizio e dedizione, oltre che con impegno generoso e straordinario, contribuiscono quotidianamente alla crescita del calcio in tutti i territori. I loro esempi positivi e il buon agire sono il denominatore comune per coltivare sempre atteggiamenti virtuosi, rispetto delle regole e responsabilità nei comportamenti individuali anche nel contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione che non deve mai trovare spazio all'interno del calcio dilettantistico e giovanile e della sua primaria funzione educativa e sociale.

Un vivo ringraziamento va anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti per il supporto continuo e per il contributo che costantemente offrono anche in termini di condivisione di valori, di progettualità e di prospettive.

Anche quest'anno il periodo pasquale si innesta in una fase particolarmente dinamica e significativa per il nostro movimento, accompagnata dal tradizionale appuntamento agonistico annuale del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 che, come consuetudine, mette a confronto le Rappresentative Regionali delle categorie Juniores Under 19, Femminile, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 provenienti da tutta Italia. La manifestazione, che prelude all'analogo evento sportivo dedicato al Calcio a Cinque che si svolgerà dal 24 Aprile al 1° Maggio nel Lazio, è stata ospitata dalla Puglia e coordinata dalla regia del Comitato Regionale che ringrazio per l'accoglienza alle squadre e agli staff, per la collaborazione e per l'attività organizzativa messa in campo per consolidare il ruolo del Torneo – anche con riferimento all'area sociale e a quella degli eSports - come un momento che rappresenta non solo una parentesi agonistica ma anche un'occasione di incontro e di rafforzamento dei valori di appartenenza che animano il calcio dilettantistico e giovanile.

Quella che stiamo attraversando a livello di vita federale – inutile negarlo – è una fase certamente complessa e in evoluzione, che richiede senso di responsabilità, equilibrio e visione. L'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali è certamente forte. Proprio nei passaggi più articolati, dettati dall'obiettiva lettura delle situazioni in atto, è necessario dimostrare maturità e capacità di guardare avanti con fiducia e serenità e, soprattutto, con la consapevolezza che la forza della L.N.D. rappresenta un elemento fondamentale di continuità, di stabilità e di presidio. Nell'immediato futuro, peraltro, sta per inserirsi anche la fase finale dei Campionati dilettantistici e giovanili e delle competizioni agonistiche organizzate centralmente dalla L.N.D., periodo che richiede sempre la massima attenzione da parte di tutti. A questo si affianca lo sguardo verso ciò che accompagnerà l'avvio della prossima stagione sportiva e, cioè, oltre alla consueta attività di programmazione, pure la rinnovata identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti, segno tangibile di un percorso di crescita e di sviluppo anche in ambito comunicativo.

In questa Pasqua, inoltre, il nostro pensiero non può non essere rivolto a chi vive giorni di precarietà e di dolore a causa dei conflitti nel mondo, attraverso un messaggio di pace e di speranza che sia per tutti noi anche una opportunità di riflessione.

Rinnovo a tutti i più cari e affettuosi auguri di buona Pasqua.

Giancarlo Abete”

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Decreto – Legge n. 38 del 27 Marzo 2026 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (dalla Circolare n. 37 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 10 - 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D..-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Segreteria L.N.D.

1.3.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE

Si comunica che Sabato 4 Aprile 2026 gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi per le festività Pasquali.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3.2. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA – FASE REGIONALE S.S. 2025-2026

Ad integrazione di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 75 del 12/3/2026, si rende nota la composizione dei triangolari della Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria – Fase Regionale:

Si evidenzia che le ammonizioni cumulate nella prima fase provinciale devono intendersi azzerate.

TRIANGOLARE A
CASTELLETTESE
MERGOZZESE
CRESCENTINESE

TRIANGOLARE B
GRAND COMBIN
FC VIGLIANO POLISPORTIVA
Vincente TETTI FRANCESI RIVALTA/ LA NUOVA LANZESE

TRIANGOLARE C
CASSINE
CALLIANO CALCIO
ORANGE CERVERE

Il calendario gare della prima giornata risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata - Mercoledì 15 Aprile 2026 - ore 20,30

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata - Mercoledì 22 Aprile 2026 - ore 20,30

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

Accedono alle Final Four le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei triangolari.

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare la migliore 2^ classificata nei tre triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

FINAL FOUR

Le qualificate della prima fase disputeranno le Final Four nella giornata di Domenica 21 Giugno 2026, con semifinali al mattino e finali al pomeriggio.

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35 minuti ciascuno.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente fatti eseguire i calci di rigore.

Le ammonizioni comminate prima delle Final Four vengono azzerate.

Si rammenta che nell'ambito della fase regionale della manifestazione i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

1.3.3. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICA UFFICIALE

In riferimento al progetto in epigrafe e pubblicato all'interno del Comunicato Ufficiale N°1 del 03 Luglio 2025, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e Promozione, aggiornate alla 11ª giornata di ritorno dei campionati.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1ª OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	675	/	675
2ª BRIGA	244	48,8	292,8
3ª BULE'BELLINZAGO	173	34,6	207,6
4ª VERBANIA CALCIO	166	/	166
5ª BORGOSESIA CALCIO	106	21,2	127,2
6ª VOLPIANO PIANESE	82	16,4	98,4
7ª PRO EUREKA	71	14,2	85,2
8ª LASCARIS 1954 ASD	63	12,6	75,6
9ª ACCADEMIA BORGOMANERO1961	52	10,4	62,4
10ª A.S.D. CITTA DI COSSATO	32	6,4	38,4
11ª BAVENO STRESA SSD A RL	26	5,2	31,2
11ª FULGOR CHIAVAZZESE R.V.*	26	5,2	31,2
13ª CALCIO SETTIMO*	10	2	12
14ª BORGARO NOBIS 1965	4	0,8	4,8
15ª DRUENTINA	-1		-1

**una gara in meno*

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1ª PINEROLO	682	136,4	818,4
2ª PRO VILLAFRANCA*	159	/	159
3ª GIOVANILE CENTALLO 2006	107	21,4	128,4
4ª CHIERI	87	17,4	104,4
5ª S.D. SAVIO ASTI	80	16	96
6ª VANCHIGLIA 1915	74	14,8	88,8
7ª OVADESE SSDARL	45	9	54
8ª ACQUI F.C. SSDARL	34	6,8	40,8
9ª MONREGALE CALCIO*	32	6,4	38,4
10ª CHERASCHESE 1904	24	4,8	28,8
11ª PRO DRONERO	26	/	26
12ª US ALESSANDRIA CALCIO1912	9	1,8	10,8
13ª A.C.CUNEO 1905 OLMO	3	0,6	3,6
14ª ALBESE 1917 SSDARL	0		0

**una gara in meno*

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a UNION NOVARA	277	55,4	332,4
2 ^a BANCHETTE COLLERETTO G.P.	117	23,4	140,4
3 ^a QUINCINETTO TAVAGNASCO	74	14,8	88,8
4 ^a GRAVELLONA SAN PIETRO	69	/	69
5 ^a GATTINARA F.C.	46	/	46
6 ^a ORIZZONTI CANAVESEALICESE*	41	/	41
7 ^a CE.VER.SA.MA BIELLA	29	/	29
8 ^a LUPETTI BIANCHI TRINO	22	/	22
9 ^a IVREA CALCIO ASD	18	3,6	21,6
10 ^a VIRTUS VERCELLI	18	/	18
11 ^a DUFOUR VARALLO	13	2,6	15,6
12 ^a ARONA CALCIO	0		0
12 ^a CITTA DI CASALE*	0		0

*una gara in meno

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a LUCENTO	301	60,2	361,2
2 ^a ROSTA CALCIO	262	52,4	314,4
3 ^a BSR GRUGLIASCO ASD	201	40,2	241,2
4 ^a ALPIGNANO	118	23,6	141,6
5 ^a V.D.A. CHARVENSOD	111	22,2	133,2
6 ^a POL.AD UNION BB VALLESUSA	84	/	84
7 ^a PIANEZZA	62	12,4	74,4
8 ^a VENARIA REALE	61	12,2	73,2
9 ^a AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	30	6	36
10 ^a VALLORCO	28	5,6	33,6
11 ^a CAFASSE BALANGERO	28	/	28
12 ^a MONTANARO	20	/	20
13 ^a RIVAROLESE 1906 S.R.L.	15	3	18
14 ^a BARCANOVA CALCIO	12	2,4	14,4
15 ^a LA VISCHESI	7	/	7

*una gara in meno

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE C

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a ORBASSANO CALCIO	171	34,2	205,2
2 ^a ATLETICO RACCONIGI	169	/	169
3 ^a NARZOLE CALCIO	161	/	161
4 ^a INFERNOTTO CALCIO	97	19,4	116,4
5 ^a BOVES MDG CUNEO	72	14,4	86,4
6 ^a SAVIGLIANESE FBC 1919	52	10,4	62,4

7 ^a	BUSCA 1920 A R.L.	52	/	52
8 ^a	PANCALIERICASTAGNOLE	32	6,4	38,4
9 ^a	SCARNAFIGI	17	/	17
10 ^a	VALLE VARAITA CALCIO	9	/	9
11 ^a	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	7	1,4	8,4
12 ^a	SANT ALBANO	4	0,8	4,8
13 ^a	PEDONA BORGO S.D.	3	0,6	3,6
14 ^a	SOMMARIVA PERNO*	3	/	3

*una gara in meno

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a NICHELINO HESPERIA*	518	103,6	621,6
2 ^a CARIGNANO A.S.D.	297	/	297
3 ^a CARRARA 90	146	29,2	175,2
4 ^a CANELLI 1922	104	20,8	124,8
5 ^a CALCIO NOVESE	41	8,2	49,2
6 ^a POLISPORTIVA GARINO	35	7	42
7 ^a CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	34	6,8	40,8
8 ^a ARQUATESE VALLI BORBERA	26	5,2	31,2
9 ^a SPAZIO TALENT SOCCER	24	4,8	28,8
10 ^a POLISPORTIVA GAVIESE 1920	22	/	22
11 ^a SPARTAK SAN DAMIANO	20	/	20
12 ^a POL. FRUGAROLESE*	14	2,8	16,8
13 ^a CASTELLAZZO B.DA	12	/	12
14 ^a SALE	0		0
14 ^a SANTOSTEFANESE	0		0

*una gara in meno

1.3.4. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

Si riporta - in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Under 19 Femminile aggiornata al termine del girone di ritorno.

1.3.5. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – CATEGORIA UNDER 19 FEMMINILE

Si rende noto che alla Coppa Piemonte Valle d'Aosta categoria Under 19 Femminile hanno aderito le nove Società che di seguito si trascrivono:

ACCADEMIA TORINO CALCIO
ALBA BRA WOMEN A.S.D.
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN
BAVENO STRESA SSD A RL
BUTTIGLIERESE 95
CARONESE WOMEN SSDARL

CIT TURIN LDE
MONCALIERI WOMEN SSDARL
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.

Le stesse sono state inserite in tre raggruppamenti triangolari come di seguito indicato, le cui gare si articoleranno in andata a ritorno.

GIRONE A

ACCADEMIA TORINO CALCIO
CIT TURIN LDE
MONCALIERI WOMEN SSDARL

GIRONE B

ALBA BRA WOMEN A.S.D.
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN
BUTTIGLIERESE 95

GIRONE C

BAVENO STRESA SSD A RL
CARONNESE WOMEN SSDARL
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le prime classificate dei triangolari unitamente alla miglior seconda classificata dei gironi, accederanno alle semifinali.

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del triangolare
6. sorteggio

Per individuare la migliore 2^a classificata nei tre triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

SEMIFINALI

Le 4 squadre qualificate verranno inserite in 2 abbinamenti attraverso operazioni di sorteggio, articolati in gare di andata e ritorno nelle giornate di **Sabato 23 e Sabato 30 Maggio 2026**.

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei tiri di rigore.

FINALE

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica, su campo neutro, **Sabato 6 Giugno 2026**.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

1.3.6. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMIILE

Si riporta - in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Calcio a Cinque Femminile aggiornata al termine del girone di ritorno.

1.3.7. CLASSIFICHE UFFICIALI – CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE

Si riportano - in allegato – le classifiche ufficiali del Campionato Serie D Calcio a Cinque aggiornate al termine del girone di ritorno.

1.3.8. CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A CINQUE GIRONE A

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 30 del 11/10/2025, vista la classifica ufficiale – che si riporta in allegato – si trascrivono qui di seguito i nominativi delle Società classificate dalla 2^a alla 5^a posizione che, in virtù di ciò, sono ammesse alla fase di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque che avrà inizio Lunedì 27 Aprile 2026:

2 ^a Classificata	F.C.D. COSSATESE
3 ^a Classificata	A.S.D. CAVAGLIA
4 ^a Classificata	A.S.D. SERMIG
5 ^a Classificata	U.S.D. SAN REMIGIO

I calendari relativi alle gare di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 saranno pubblicati in un prossimo Comunicato Ufficiale.

1.3.9. CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE – GIRONE B – GARA DI QUALIFICAZIONE

Si informa che alle ore 21.30 di Domenica 12 Aprile 2026, presso il Pala Ferrua – Corso Roma, 70 – Savigliano (CN) si svolgerà l'incontro tra le Società OLIMPIC SALUZZO 1957 e CSF V-MAT C 5 classificatesi entrambe al 1^a posto del girone B del Campionato Serie D Calcio a Cinque. La compagine che si aggiudicherà detto incontro occuperà la 1^a posizione in classifica ed accederà al Campionato Serie C2 Calcio a Cinque 2026/2027 mentre la perdente acquisirà il diritto di partecipare alle fasi di Play-Off.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla esecuzione dei calci di rigore.

1.3.10. CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A CINQUE GIRONE B

Si trascrivono inoltre, qui di seguito, i nominativi delle Società classificate dalla 3^a alla 5^a posizione che, analogamente alla Società perdente lo spareggio sopracitato, sono ammesse alla fase di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque che avrà inizio Lunedì 27 Aprile 2026:

2 ^a Classificata	perdente OLIMPIC SALUZZO 1957/CSF V-MAT C 5
3 ^a Classificata	S.P.D. SAN REMO 72 SRL
4 ^a Classificata	A.S.D. CUS TORINO
5 ^a Classificata	A.S.D.C.B. SPORT CARAMAGNA

I Calendari relativi alle gare di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 saranno pubblicati in un prossimo Comunicato Ufficiale.

1.3.11. CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A CINQUE GIRONE C

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 30 del 11/10/2025, vista la classifica definitiva – che si riporta in allegato – si trascrivono qui di seguito i nominativi delle Società classificate dalla 2^a alla 5^a posizione che, in virtù di ciò, sono ammesse alla fase di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque che avrà inizio Lunedì 27 Aprile 2026:

2 ^a Classificata	MONGARDINO FUTSAL CLUB
3 ^a Classificata	L&D MONFERRATO ADVENTURES
4 ^a Classificata	SANTANNA A.S.D.
5 ^a Classificata	C.G.S. CASTELNUOVO A.S.D.

I Calendari relativi alle gare di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 saranno pubblicati in un prossimo Comunicato Ufficiale.

1.3.12. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
CIRULLI SIMONE	CH4 SPORTING CLUB	22/04/2010	16/02/2027	27/03/2026
BRANDANI JACOPO	FOSSANO CALCIO	08/11/2010	16/03/2027	27/03/2026
FALZETTA CHRISTIAN	CH4 SPORTING CLUB	15/07/2010	10/03/2027	28/03/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.3.13. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3250098	BORGOGNONI MATTIA	14/01/2009	SSDARL VINOVO SPORT EVENTS
2875581	MARRAS EDOARDO	27/03/2009	ASD ATLETICO C.B.L.

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3193495	AMARU ALESSIO	04/05/2012	USD ALPIGNANO
3703416	BASIRICO CHRISTIAN	27/09/2012	USD CARRARA 90
3620778	BUSE DARIUS ALEXANDRU	01/01/2012	ASD BORGARO NOBIS 1965
2785318	CADILI ALESSANDRO	27/08/2010	ASD BEPPE VIOLA CALCIO
3487807	CHIARAMELLO GIACOMO	20/01/2011	ASD CARAGLIO CALCIO
3308802	DE LUCIA GIACOMO	02/12/2012	ASDC GOZZANO SSDRL
4074312	DELL OSTE JACOPO	25/03/2017	JUVENTUS FC SPA
3634298	FERDINO FRANCESCO	28/09/2013	USD CARRARA 90
3302559	FRIZZA FRANCESCO	05/03/2013	ASD CAPRIATESE
4039356	IVANOV MILAN	04/08/2015	US CASSINE
3374215	LIA ALESSANDRO LUCA	16/03/2014	ASD TOP PLAYER ACADEMY
4316177	MACCARONE NATHAN	11/10/2016	ASD CAPRIATESE
3520868	MORTELLITI PABLO	21/01/2015	USD PIANEZZA
3044969	MUSUMECI LORENZO	18/09/2011	ACSD SALUZZO
3516100	NIANG MOHAMED	15/03/2011	FC TORINESE 1894 ASD
4423804	NOUR EL AIN BADR	25/04/2012	POL. CARIGNANO ASD
3180436	SAVIANO ALEXANDRE	29/01/2011	ASD S.D. SAVIO ASTI
4021551	STAMENKOVSKI CARLOS DION	24/02/2016	US CASSINE
3634975	ZUCHELLI LEONARDO	23/05/2014	ASD SPARTA NOVARA

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3661052	TRIOLO GABRIELE	12/02/2011	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4182759	FERRANTE ALICE	04/12/2009	CARONESE WOMEN SSDARL
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata oltre il termine indicato dall'art. 109 delle NOIF.		

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4758121	FAULISI MATTEO	19/08/2019	ASD TRECATE CALCIO
4591068	SULEJMANOVIC PITER	01/01/2018	ACD LUCENTO
4670132	VIETTI LEONARDO	03/10/2019	ASD GARGALLO
4449862	VIGGIANO JACOPO	03/09/2019	ACD LUCENTO

2.1.6. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottototate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi ed agli orari di seguito indicati:

NOVARA WALKING FOOTBALL	Camp. W. F. Over 50	P.zza Salvo d'Acquisto – Cameri Giovedì ore 21.00
VALCHIUSELLA 1999	Camp. W. F. Over 50	V. Circonvallazione - Pavone C.se Martedì ore 21.00
CRISTO ALESSANDRIA	Camp. W. F. Over 50	Via Bonardi – Alessandria Venerdì ore 20.30
DEVILS WALKERS B. CAMERI CALCIO WF	Camp. W. F. Over 50 Camp. W. F. Over 50	Via Montebello – Borgomanero P.zza Salvo d'Acquisto – Cameri
ASD ONNISPORT CLUB WF	Camp. W. F. Over 60	Via Berlinguer – Nichelino Martedì ore 20.00
GAUDENZIANA NOVARA	Camp. W. F. Over 60	P.zza Salvo d'Acquisto – Cameri Giovedì ore 21.00
NOVARA WALKING FOOTBALL	Camp. W. F. Over 60	P.zza Salvo d'Acquisto – Cameri Martedì ore 21.00
VALCHIUSELLA 1999	Camp. W. F. Over 60	V. Circonvallazione – Pavone C.se Martedì ore 20.00
CRISTO ALESSANDRIA	Camp. W. F. Over 60	Via Bonardi – Alessandria Martedì ore 20.30
DEVILS WALKERS B.	Camp. W. F. Over 60	Via Montebello - Borgomanero

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.3. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico, anche in virtù della delibera adottata dal Giudice Sportivo.

3. RISULTATI

• RECUPERI GARE DAL 25 AL 29 MARZO 2026

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- DUFOUR VARALLO	0 - 2
GATTINARA F.C.	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 3
(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	2 - 3
(1) UNION NOVARA	- IVREA CALCIO ASD	2 - 4

(1) - disputata il 26/03/2026

GIRONE B - 10 Giornata - R		
LA VISCHESE	- VALLORCO	0 - 1

GIRONE C - 10 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- VALLE VARAITA CALCIO	2 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SANT ALBANO	1 - 0
INFERNOTTO CALCIO	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 0
SCARNAFIGI	- MORETTA	0 - 3

GIRONE D - 10 Giornata - R		
POL. FRUGAROLESE	- CANELLI 1922	2 - 1
SPARTAK SAN DAMIANO	- CARRARA 90	1 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 11 Giornata - R		
CARIGNANO A.S.D.	- ARQUATESE VALLI BORBERA	0 - 3

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
FC ESIO VERBANIA	- DORMELLETTA-COMIGNAGO	1 - 3
QUARONESE	- CANNOBIESE 1906	1 - 2

GIRONE B - 10 Giornata - R		
PONDERANO	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	2 - 3

GIRONE C - 10 Giornata - R		
TASSAROLO	- CAPIATESE	1 - 2

GIRONE D - 10 Giornata - R		
OLYMPIC COLLEGNO	- CALCIO MATHI	1 - 2
TORINESE 1894 ASD	- AVIGLIANESE	1 - 1

GIRONE E - 10 Giornata - R		
MONCALIERI CALCIO 1953	- PIOSSASCO	1 - 3

GIRONE G - 10 Giornata - R		
SAN BENIGNO	- VAL MAIRA	2 - 2

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			GIRONE B - 8 Giornata - R		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- US PROVIGEZZO	2 - 2	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- S.ROCCO	1 - 2
			(1)MEZZOMERICO	-CANADA	2 - 3
			(1) - disputata il 31/03/2026		
GIRONE C - 8 Giornata - R			GIRONE E - 8 Giornata - R		
CHIVASSO CALCIO	- PONT DONNAS 2021	2 - 1	GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- BRICHERASIO BIBIANA	1 - 3
GIRONE F - 8 Giornata - R			GIRONE G - 8 Giornata - R		
(1) PECETTO	- DUOMO CHIERI A.S.D.	0 - 3	BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- SAN BIAGIO	2 - 1
SAN LUIGI SANTENA APS	- ANDEZENO	3 - 3	OLIMPIC SALUZZO 1957	- LANGA CALCIO	1 - 0
(1) - disputata il 26/03/2026			RORETESE 1975	- ASD MANTA CALCIO	2 - 0
GIRONE H - 8 Giornata - R					
SOLERO	- POL. SPINETTESE 2013	3 - 0			

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
CUREGGIO CALCIO	- BRIGA	3 - 1	CASTELLAZZO B.DA	- MIRAFIORI A.S.D.	5 - 3
DRUENTINA	- ARDOR S.F. CORIO ASD	1 - 0	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- POL. RAPID DI TORINO	1 - 2
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- PIANEZZA	2 - 6			
SPORTIVA CALTIGNAGA	- PRO COLLEGNO COLLENESE	2 - 6			

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	3 - 0
RIVER PLAINE	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	0 - 1
SAN GIORGIO GSD	- VILLASTELLONE CARIGNANO	1 - 2
SAVI WOMEN	- ACF BIELLESE	0 - 4

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
CIT TURIN LDE	- BAVENO STRESA SSD A RL	5 - 0
(1) PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- CARONNESE WOMEN SSDARL	2 - 0
(1) - disputata il 28/03/2026		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
(1) GOZZANO SSDRL	- NOVAROMENTIN SRL	3 - 2
(1) - disputata il 24/03/2026		

GIRONE B - 11 Giornata - R		
(1) AYGREVILLE CALCIO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 5
VALLORCO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 2
(1) - disputata il 28/03/2026		

GIRONE D - 11 Giornata - R		
(1) CARAGLIO CALCIO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 3
(1) - disputata il 28/03/2026		

GIRONE E - 11 Giornata - R		
CANELLI 1922	- CHIERI	1 - 1
NICHELINO HESPERIA	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 1
(1) PSG SSDARL	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	4 - 1
(1) - disputata il 25/03/2026		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - R		
CALCIO SETTIMO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 3
IVREA CALCIO ASD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 4

GIRONE D - 11 Giornata - R		
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- BUSCA 1920 A R.L.	5 - 1
SANT ALBANO	- CHERASCHESE 1904	0 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- MONREGALE CALCIO	2 - 3

GIRONE E - 11 Giornata - R		
S.D. SAVIO ASTI	- ASTI	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
JUVENTUS DOMO	- PRO EUREKA	0 - 5
(1) VERBANIA CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 2
(1) - disputata il 24/03/2026		

GIRONE B - 4 Giornata - R		
VALLORCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 2

GIRONE C - 4 Giornata - R		
(1) ALPIGNANO	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
(1) - disputata il 24/03/2026		

GIRONE D - 4 Giornata - R		
PEDONA BORGO S.D.	- PIAZZA	2 - 3

GIRONE E - 4 Giornata - R		
PSG SSDARL	- SCA ASTI	0 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
RIVER PLAINE	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 2

GIRONE B - 5 Giornata - A		
ELLEDI FC SSD RL	- AURORA CALCIO FEMMINILE	3 - 1
TETTI FRANCESI RIVALTA	- SCA ASTI	2 - 1

GIRONE C - 5 Giornata - A		
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	3 - 1

GIRONE D - 5 Giornata - A		
PONDERANO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 1

GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E

VILLARBASSE – PEROSA

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE A

UNION NOVARA - NOVAROMENTIN

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/03/2026

GIRONE D - 10 Giornata - R				GIRONE E - 10 Giornata - R			
SAN MAURIZIO C.SE	-	POLISPORTIVA B. CHIANOCOCO	D	LUSERNA	-	S.SECONDO A.S.D.	D

• RISULTATI GARE DAL 27 AL 31 MARZO 2026

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			GIRONE B - 12 Giornata - R		
BAGNELLA CALCIO 1972	- FERIOLIO CALCIO	0 - 1	ARDOR S.F. CORIO ASD	- CALCIO LEINI	5 - 0
CALCIO VOGOONA	- AGRANO SPORTIVA	3 - 2	BOSCONERESE A.S.D.	- VALCHIUSELLA	3 - 2
CARPIGNANO	- CANNOBIESE 1906	4 - 1	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- AGLIE	2 - 1
(1) FC ESIO VERBANIA	- MOMO ATLETICO CALCIO	3 - 4	CIGLIANO CALCIO	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	4 - 1
OMEGNA CALCIO 1906	- VARZESE	1 - 1	GAGLIANICO C.S.I.	- BOLLENGO	2 - 1
QUARONESE	- CAMERI CALCIO	0 - 1	PONDERANO	- MAPPANESE	2 - 2
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- DORMELLETO-COMIGNAGO	5 - 1	TORRI BIELLESI A.S.D.	- VALLE ELVO	0 - 1
SIZZANO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 2	VALLE CERVO ANDORNO	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	1 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 12 Giornata - R			GIRONE D - 12 Giornata - R		
BORGOLAVEZZARO	- PERNATESE 1928	3 - 1	CASELLE CALCIO	- POLISPORTIVA B. CHIANOCOCO	7 - 1
CAPRIATESE	- MONFERRATO	0 - 1	CIRIE CALCIO 1946	- CALCIO MATHI	1 - 1
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- TRECATE CALCIO	0 - 0	OLYMPIC COLLEGNO	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 4
FELIZZANO 1920	- LIBARNA	3 - 2	POL. PARADISO COLLEGNO	- AVIGLIANESE	0 - 1
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- FORTITUDO F.O.	5 - 5	SAN MAURIZIO C.SE	- G.A.R. REBAUDENGO	1 - 1
RIVER SESIA CALCIO	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	1 - 2	TORINESE 1894 ASD	- VDL FIANO PLUS	1 - 1
TASSAROLO	- FULVIUS 1908	0 - 1	USD CASELETTE APS	- SUSAS S.S.D. A. RL.	1 - 0
VIGUZZOLESE	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	3 - 1	VENAUS	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	2 - 3

GIRONE E - 12 Giornata - R			GIRONE F - 12 Giornata - R		
BARRACUDA	- CUMIANA SPORT	2 - 2	ANNONESE	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	1 - 1
F.C. PIOSSASCHESI ASD	- PIOSSASCO	0 - 2	DON BOSCO ASTI	- KL PERTUSA	4 - 1
LUSERNA	- ACADEMY BAGICALUPO	4 - 1	GASSINOSANRAFFAELE	- BUTTIGLIERESE 95	5 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- PEROSA A.S.D.	0 - 2	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- PSG SSDARL	3 - 0
S.SECONDO A.S.D.	- CENISIA A.R.L.	1 - 2	MIRAFIORI A.S.D.	- MARENTINESE	6 - 2
SAN GIORGIO TORINO	- CAVOUR	0 - 2	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- JUNIOR TORRAZZA	1 - 1
VALLE PO	- FOOTBALL CLUB VIGONE	2 - 3	PRO PALAZZOLO	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	2 - 0
VILLARBASSE	- POLISPORTIVA BRUINESE	4 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- COSTIGLIOLE F.C.	0 - 2

GIRONE G - 12 Giornata - R		
BISALTA	- VAL MAIRA	3 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- AZZURRA	1 - 3
MARENE	- SPORTING SAVIGLIANO	2 - 0
PIAZZA	- PRO POLONGHERA	3 - 3
SALICE	- S.SEBASTIANO	0 - 1

SAN BENIGNO	- MURAZZO	0 - 2
SAN BERNARDO	- GARESSIO	2 - 2
VALVERMENAGNA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
(1) BETTOLE-GRIGNASCO	- CREVOLESE A.S.D.	4 - 1
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VARALPOMBIESE 1925	3 - 2
FONDOTOCE	- CASTELLETTESE	0 - 2
PREGLIESE	- CASALE CORTE CERRO	2 - 3
RIVIERA D ORTA	- MERGOZZESE	1 - 1
SERRAVALLESE 1922	- VALDUGGIA CALCIO	1 - 2
VOLUNTAS SUNA	- US PROVIGEZZO	2 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE B - 10 Giornata - R		
ASD LENTA LOZZOLO	- CANADA	0 - 2
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- VALDILANA BIOGLIESE	2 - 1
LUMELLOGNO	- PRO ROASIO ASD	2 - 3
MEZZOMERICO CALCIO	- CMC MONTIGLIO MONFERRATO	3 - 2
RMANTIN	- PALESTRO CALCIO	3 - 0
(1) S.ROCCO	- VIRTUS MULINO CERANO	2 - 0
SANTHIA 1903	- CRESCENTINESE	3 - 1

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 10 Giornata - R		
A.S.D. LOCANA	- PONT DONNAS 2021	1 - 3
CHIVASSO CALCIO	- PERTUSIO	2 - 1
DORINA	- RIVER PLAINE	1 - 0
GRAND COMBIN	- ASD AC SANGIUSTESE	1 - 3
POLISPORTIVA VALMALONE	- RIVER 1951	1 - 0
SAINTE VINCENT CHATILLON	- AOSTA CALCIO 511	1 - 1

GIRONE D - 10 Giornata - R		
AUXILIUM SAN LUIGI	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	2 - 4
CENTROCAMPO	- S.IGNAZIO SPORT	1 - 0
POL. RAPID DI TORINO	- CROCETTA CALCIO ASD	0 - 4
POLISPORTIVA SAN DONATO	- BRUNETTA CALCIO	3 - 1
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- RESISTENZA GRANATA	3 - 2
SAN PAOLO TORINO	- BACIGALUPO	9 - 0
SISPORT S.P.A.	- CIT TURIN LDE	3 - 0

GIRONE E - 10 Giornata - R		
AIRASCHESE 1972	- GIAVENOCOZZE	1 - 1
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	- BRICHERASIO BIBIANA	0 - 6
VIANNEY	- POLISPORT CASTAGNOLE	3 - 3
VILLAR PEROSA	- BEIBORG	1 - 2
VILLASTELLONE CARIGNANO	- SPORTING P.R.	0 - 0
VINOVO SPORT EVENTS	- ROLETTO VAL NOCE	1 - 1

GIRONE F - 10 Giornata - R		
PECETTO	- STELLA MARIS	2 - 0
PIOBESI CALCIO	- PRALORMO	3 - 2
POLISPORTIVA MONTATESE	- DUOMO CHIERI A.S.D.	1 - 1
SAN GIUSEPPE RIVA	- ANDEZENO	3 - 3
SAN LUIGI SANTENA APS	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	2 - 2
SCIOLZE	- VALFENERA	1 - 2
SPORTROERO	- F.C. CASTIGLIONE	3 - 1

GIRONE G - 10 Giornata - R		
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- REVELLO CALCIO	0 - 1
CARAGLIO CALCIO	- SAN BIAGIO	0 - 2
CORTEMILIA	- GIOVANILE GENOLA 05	2 - 1
OLIMPIC SALUZZO 1957	- CARRU MAGLIANO ALPI	2 - 3
RORETESE 1975	- LANGA CALCIO	5 - 0
SAN CHIAFFREDO	- BENESE	3 - 3
ORANGE CERVERE	- ASD MANTA CALCIO	0 - 0

GIRONE H - 10 Giornata - R		
A.C.BOSCHESE A R.L.	- ATLETICO GERBIDI	1 - 1
ASCA	- MONCALVO CALCIO	2 - 2
CALLIANO CALCIO	- CASALNOCETO A.S.D.	3 - 1
NIZZA VALLEBELBO	- DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	2 - 3
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- CASSINE	0 - 5
POL. SPINETTESE 2013	- QUARGNENTO DILETTANTI	1 - 4
SOLERO	- ACD PRO MOLARE	1 - 0

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
(1) ATLETICO C.B.L.	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 0
DRUENTINA	- LA VISCHESI	4 - 2
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- PIANEZZA	5 - 1
SPORTIVA CALTIGNAGA	- ARDOR S.F. CORIO ASD	1 - 1
V.D.A. CHARVENSOD	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	6 - 1

GIRONE B - 11 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- POL. RAPID DI TORINO	10 - 0
CASTELLAZZO B.DA	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 1
CENISIA A R.L.	- FORTITUDO F.O.	7 - 0
(1) CITTA DI CASALE	- CASSINE	5 - 0
DORINA	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 11

(1) VENARIA REALE	- CUREGGIO CALCIO	2 - 0
(1) - disputata il 28/03/2026		

LUCENTO	- MONFERRATO	4 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- VALENZANA MADON SSD.AR.L.	11 - 1
SSD REAL ORIONE V.	- SAN GIORGIO TORINO	6 - 2
(1) - disputata il 28/03/2026		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	6 - 4
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- FUTSAL CLUB SANTHIA	6 - 4
ATLETICO TAURINENSE	- FUCSIA NIZZA	3 - 6
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- ONNISPORT CLUB	7 - 2
FUTSAL SAVIGLIANO	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	0 - 4
TOP FIVE S.R.L.	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	6 - 2

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- A.S.D. STEAUA TORINO	8 - 5
AURORA NICHELINO	- PRO IVREA CALCIO S.C.	2 - 4
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	8 - 1
FUTSAL BORGO TICINO	- CANTARANA C5	4 - 2
FUTSAL BUSCA	- NOVARA CALCIO A 5	11 - 3
LEINI 96	- POLISPORTIVA PASTA	3 - 5
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- VALDOSTANA	6 - 6

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
PRO VERCELLI C5	- CAVAGLIA	8 - 8
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	- DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	5 - 4
SAN REMIGIO	- ROMENTINO C5 ASD	9 - 5
(1) SERMIG	- COSSATESE	3 - 5
(1) - disputata il 28/03/2026		

GIRONE B - 9 Giornata - R		
AURORA SAN GILLIO	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	6 - 6
(1) C.B. SPORT CARAMAGNA	- SPORTING LG S.S.D. A RL	14 - 4
(2) CSF V-MAT C 5	- AURORA NICHELINO	7 - 2
OLIMPIC SALUZZO 1957	- AMICI DEL DON BOSCO	5 - 3
SAN REMO 72 SRL	- A.S.D. C.U.S. TORINO	3 - 1
(1) - disputata il 29/03/2026		
(2) - disputata il 28/03/2026		

GIRONE C - 9 Giornata - R		
(1) FUTSAL SAN DAMIANO	- SANTANNA A.S.D.	2 - 11
(2) FUTSALES CASALE A.S.D.	- CH4 SPORTING CLUB	23 - 4
LISONDRIA	- MONGARDINO FUTSAL CLUB	1 - 2
VICTORIA ACC. CHIEVO	- CASTELNUOVO A.S.D.	5 - 5
(1) - disputata il 27/03/2026		
(2) - disputata il 28/03/2026		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	5 - 4
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 3
(2) LEINI 96	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	0 - 3
(3) LISONDRIA	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	3 - 2

U.S. SAINT PIERRE - SANTA RITA FUTSAL | 0 - 5

(1) - disputata il 31/03/2026

(2) - disputata il 29/03/2026

(3) - disputata il 28/03/2026

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- NOVAROMENTIN SRL	1 - 5
BAVENO STRESA SSD A RL	- PRO EUREKA	3 - 3
(1) GASSINOSANRAFFAELE	- SPARTA NOVARA	3 - 1
GOZZANO SSDRL	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	5 - 0
JUVENTUS DOMO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 3
UNION NOVARA	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 3
VERBANIA CALCIO	- BIELLESE 1902	0 - 5

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE B - 6 Giornata - R		
BORGARO NOBIS 1965	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 2
DORINA	- VOLPIANO PIANESE	0 - 4
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- LUCENTO	1 - 7
IVREA CALCIO ASD	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	4 - 0
VALLORCO	- ACADEMY VANCHIGLIA	3 - 1
VANCHIGLIA 1915	- POL. GRAND PARADIS	6 - 1

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 6 Giornata - R		
ALPIGNANO	- ACADEMY LASCARIS ASD	3 - 1
(1) CHISOLA CALCIO	- POLISPORTIVA BRUINESE	11 - 0
(1) CIRIE CALCIO 1946	- PRO COLLENGO COLLEGGNESE	7 - 1
(1) NICHELINO HESPERIA	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
(1) PINEROLO	- ORBASSANO CALCIO	2 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 2
VENARIA REALE	- ROSTA CALCIO	1 - 2

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE D - 6 Giornata - R		
(1) ALBESE 1917 SSDARL	- MONREGALE CALCIO	1 - 2
AREA CALCIO ALBA ROERO	- PIAZZA	3 - 1
(1) BOVES MDG CUNEO	- SALICE	0 - 1
(1) BUSCA 1920 A R.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 5
(1) CHERASCHESE 1904	- SALUZZO	2 - 4
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 4
(1) PEDONA BORGO S.D.	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 5

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE E - 6 Giornata - R		
ACQUI F.C. SSDARL	- SCA ASTI	1 - 3
ASTI	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 1
(1) CIT TURIN LDE	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 5
(1) PSG SSDARL	- CAPRIATESE	5 - 1
(1) SISPORT S.P.A.	- DERTHONA FBC 1908	2 - 1
(1) SPAZIO TALENT SOCCER	- CENISIA A R.L.	2 - 1
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 3

(1) - disputata il 28/03/2026

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
GENOA CRICKET 13	- FOOTBALL CLUB SEDRIANO.	4 - 2
JUVENTUS F.C. SPA	- RHODENSE	6 - 0
MONCALIERI WOMEN SSDARL	- SAMPDORIA 13	0 - 5

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
(1) COMO 1907 13	- COMO WOMEN	0 - 1
FOOTBALL CLUB SEDRIANO	- JUVENTUS F.C. SPA	0 - 6
SAMPDORIA 13	- GENOA CRICKET 13	4 - 1
TORINO F.C. S.P.A.	- VENARIA REALE SQ.B	3 - 0

(1) - disputata il 29/03/2026

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- CARONNESE WOMEN SSDARL	1 - 1
(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- AOSTA CALCIO 511 sq.B	0 - 1
CIT TURIN LDE sq.B	- VENARIA REALE SQ.B	1 - 2
(2) RIVER PLAINE	- IVREA WOMEN ASD APS	0 - 3

(1) - disputata il 28/03/2026

(2) - disputata il 27/03/2026

GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) ACCADEMIA TORINO CALCIO	- REAL 909	19 - 0
BUTTIGLIERESE 95	- SCA ASTI	1 - 0
MAPPANESE	- AURORA CALCIO FEMMINILE	2 - 1
TETTI FRANCESI RIVALTA	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 7 Giornata - A		
(1) ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- DERTONA CALCIO GIOVANILE	6 - 0
(1) MONCALIERI WOMEN SSDARL	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 0
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- BOYS E GIRLS CALCIO	7 - 0
(1) SAVI WOMEN	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	0 - 2

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE D - 7 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- UNION NOVARA	2 - 6
COSSATESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 3
(1) PONDERANO	- SANT ALESSANDRO A.S.D.	2 - 0
(1) QUARONESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO	8 - 1

(1) - disputata il 28/03/2026

TROFEO ALPI UNDER 19 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	2 - 5

GIRONE B - 1 Giornata - A		
(1) CH4 SPORTING CLUB	- FUTSAL SAVIGLIANO	4 - 4

(1) - disputata il 29/03/2026

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 4

GIRONE B - 1 Giornata - A		
(1) A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 3
POLISPORTIVA PASTA	- OULX	5 - 3

(1) - disputata il 28/03/2026

WALKING FOOTBALL CAT OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
(1) ASTI WALKING FOOTBALL	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	3 - 2
(1) F.C. GARLASCO	- CRISTO ALESSANDRIA	4 - 2
(2) NOVARA WALKING FOOTBALL	- ARABA FENICE VALLE CERVO	3 - 1
VALCHIUSELLA 1999	- AURORA NICHELINO WF	6 - 0
WF CASALE 21 ASD	- CAMERI CALCIO WF	2 - 1
WF CONFARTI GIANATO	- BIELLESE 1902 WF	1 - 3

(1) - disputata il 23/03/2026

(2) - disputata il 26/03/2026

WALKING FOOTBAL CAT OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
ARABA FENICE VALLE CERVO	- W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	0 - 1
(1) CRISTO ALESSANDRIA	- ASD ONNISPORT CLUB WF	1 - 2
(1) NOVARA WALKING FOOTBALL	- GAUDENZIANA NOVARA	3 - 0
(2) TORINO WALKING FOOTBALL	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	2 - 2
VALCHIUSELLA 1999	- BIELLESE 1902 WF	1 - 3

(1) - disputata il 24/03/2026

(2) - disputata il 26/03/2026

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 29/03/2026

GIRONE C - 10 Giornata - R		
LA NUOVA LANZESE	- ATLETICO ROBASSOMERO	D

GARE DEL 29/03/2026

GIRONE E - 10 Giornata - R		
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- TETTI FRANCESI RIVALTA	D

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - R			GIRONE 2 - 3 Giornata - R		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- LISONDRIA	4 - 3	(1) ATLETICO TAURINENSE	- FONTA C5	7 - 4
TOP FIVE S.R.L.	- FUTSAL CLUB SANTHIA	8 - 2	DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- SANTANNA A.S.D.	4 - 3

(1) - disputata il 29/03/2026

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO PLAY OFF UNDER 19 CALCIO A 5 GIRONE 1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.CASTELLAMONTE CALCIO A5	15	6	5	0	1	37	19	18	0
2 A.S.D.FUTSAL CLUB SANTHIA	12	6	4	0	2	35	31	4	0
3 S.S.D.TOP FIVE S.R.L.	9	6	3	0	3	27	32	5	0
4 A.S.D.LISONDRIA	1	6	0	0	6	22	39	17	1

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificate: CASTELLAMONTE CALCIO A5 e FUTSAL CLUB SANTHIA

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO PLAY OFF UNDER 19 CALCIO A 5 GIRONE 2

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ASDCPSATLETICO TAURINENSE	18	6	6	0	0	40	17	23	0
2 SANTANNA A.S.D.	9	6	3	0	3	30	29	1	0
3 DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	4	6	1	1	4	19	28	9	0

| 4 A.S.D.FONTA C5 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 34 | 15- | 0 |
 *----- * = FUORI CLASSIFICA -----*
 Qualificate: ASDCPSATLETICO TAURINENSE e SANTANNA A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata - R			GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
CH4 SPORTING CLUB	- SERMIG	7 - 3	AOSTA CALCIO 511	- ELLEDI FC SSD RL	9 - 4
(1) L 84 S.S.D. S.R.L.	- CANTARANA C5	10 - 3	(1) ORANGE FUTSAL ASTI	- TOP FIVE S.R.L.	6 - 1
(1) - disputata il 28/03/2026			(1) - disputata il 31/03/2026		

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO PLAY OFF UNDER 15 CALCIO A 5 GIRONE 1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.L 84 S.S.D. S.R.L.	18	6	6	0	0	50	9	41	0
2 SSDSRLCH4 SPORTING CLUB	10	6	3	1	2	25	17	8	0
3 A.S.D.SERMIG	7	6	2	1	3	12	24	12-	0
4 A.S.D.CANTARANA C5	0	6	0	0	6	5	42	37-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

Qualificate: L 84 S.S.D. S.R.L. e SSDSRLCH4 SPORTING CLUB

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO PLAY OFF UNDER 15 CALCIO A 5 GIRONE 2

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.ORANGE FUTSAL ASTI	12	6	3	3	0	27	14	13	0
2 AOSTA CALCIO 511	11	6	3	2	1	33	21	12	0
3 S.S.D.TOP FIVE S.R.L.	10	6	3	1	2	22	24	2-	0
4 ASR ELLEDI FC SSD RL	0	6	0	0	6	11	34	23-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

Qualificate: ORANGE FUTSAL ASTI e AOSTA CALCIO 511

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- LUCENTO	1 - 1	(1) CALCIO NOVESE	- SOMMARIVA PERNO	0 - 4
(1) - disputata il 26/03/2026					

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito dei quarti di finale:

GIRONE A - 1 Giornata - R	GIRONE B - 1 Giornata - R

FERIOLO CALCIO	- BOLLENGO	4 - 2
----------------	------------	-------

Qualificata: **FERIOLO CALCIO**

MURAZZO	- CAVOUR	2 - 1
---------	----------	-------

Qualificata: **MURAZZO**

GIRONE C - 1 Giornata - R		
(1) ANNONESE	- MONFERRATO	1 - 1

(1) - disputata il 25/03/2026

Qualificata: **MONFERRATO**

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Nicola Princi e Avv. Marco Schiavone Maria assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 30 e 31 Marzo e 1 Aprile 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIRGA VALERIO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VISTALI FILIPPO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SARDARO RICCARDO (IVREA CALCIO ASD)

LOCATELLI CRISTIAN
CESARE

(UNION NOVARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRO RICCARDO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 4/2026

DE LUCA GREGORIO (SANT ALBANO)

In fase di protesta entra in contatto con l'assistente numero uno dell'arbitro.

VIOTTO GIANLUCA (SCARNAFIGI)

Per proteste veementi e reiterate all'indirizzo della terna arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2026

BRIANO MAURO (BUSCA 1920 A R.L.)

Per veementi proteste.

PAROLA FABIO (SANT ALBANO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CLORI ALESSANDRO (CARRARA 90)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario consistita nello spingere con forza e successiva caduta a terra senza danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARRO MATTEO (SCARNAFIGI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIRAUDO LORENZO (BOVES MDG CUNEO)

PEDRINI UMBERTO (BUSCA 1920 A R.L.)

LOVISOLO GIOVANNI (CANELLI 1922)

TORTONE MATTIA (SCARNAFIGI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

LINARELLO STEFANO (GATTINARA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PESANDO RICCARDO (BANCHETTE COLLERETTO G.P.)

TEVINO FEDERICO (BUSCA 1920 A R.L.)

SCAMPINI MATTEO (DUFOR VARALLO)

ANTONIOLI ALESSANDRO (GATTINARA F.C.)

PICOTTO EDWARD (INFERNOTTO CALCIO)

BOSONIN GHERARD (LA VISCHESI)

CONTA MARCELLO (LA VISCHESI)

CAVANNA FEDERICO (POL. FRUGAROLESE)

SCARIANO JACOPO GIOVANNI (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

GARELLO FRANCESCO (SANT ALBANO)

MOLLAJ MATTIA (VALLE VARAITA CALCIO)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 3/2026

Gara LUSERNA - S.SECONDO A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visti gli atti di gara relativa al Campionato di Prima Categoria, Girone E, gara LUSERNA - S. SECONDO del 25 Marzo 2026, dai quali è emerso la sospensione dell'incontro al minuto 5 del secondo tempo sul risultato di 0-0 per campo impraticabile a causa del forte vento,

DELIBERA

- di disporre la prosecuzione della gara, dal minuto 5 del secondo tempo sul punteggio di 0-0, con calcio di rinvio per la società ospite SAN SECONDO, dando mandato al Comitato Regionale di provvedere alla calendarizzazione dell'incontro

Gara SAN MAURIZIO C.SE - POLISPORTIVA B. CHIANOCCO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto dell'incontro SAN MAURIZIO C.SE - POLISPORTIVA B. CHIANOCCO, del 25 Marzo 2026 valido per il Campionato di Prima Categoria Girone D, dal quale si evince la mancata partecipazione alla gara della società POLISPORTIVA B. CHIANOCCO,

- viste le ammende disposte con CU n. 01 del 3/07/2025, nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 2, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società POLISPORTIVA B. CHIANOCCO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

SAN MAURIZIO C.SE - POLISPORTIVA B. CHIANOCCO 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società POLISPORTIVA B. CHIANOCCO;

- di comminare alla Società POLISPORTIVA B. CHIANOCCO l'ammenda di Euro 150,00 per la prima rinuncia;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MARINO SIMONE (AVIGLIANESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro. (art. 36 c.1 lettera a)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DIAGNE MOUHAMED (OLYMPIC COLLEGNO)

Per condotta violenta consistita nel colpire un avversario e nel tentativo di colpirlo nuovamente senza riuscirci. Dopo l'espulsione va faccia a faccia con l'arbitro.

RUSU ANDREI EMANUEL (TORINESE 1894 ASD)

Per condotta gravemente violenta ai danni di un avversario colpito con un pugno sulla schiena.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VAILATI LUCA	(AVIGLIANESE)	DALL AGNOLA MARIO	(CALCIO MATHI)
BELLAN TOMMASO	(QUARONESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RE STEFANO (LUSERNA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARITANO MARCO	(AVIGLIANESE)	TONDELLI ATHOS	(CANNOBIESE 1906)
ODDONE DAVIDE	(CAPRIATESE)	TORTA MATTEO	(PONDERANO)
GIORDANO CLAUDIO	(SAN BENIGNO)	LANGELLA YARI	(SAN BERNARDO)
VALENTI SIGISMUNDO	(TASSAROLO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

DE PAOLI DANIEL	(CALCIO MATHI)	GARASSINO NICOLO	(TASSAROLO)
-----------------	----------------	------------------	-------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARBIERI GIOVANNI	(CAPRIATESE)	MILANI LORENZO	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
QUATRANA LUCA	(MONCALIERI CALCIO 1953)	GARELLI MATTIA	(SAN BENIGNO)
MBALLO FODE	(SAN BERNARDO)	ORTECA ANTONIO	(SAN BERNARDO)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 SIZZANO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dopo l'espulsione dell'allenatore, intonavano cori offensivi nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 4/2026

RAIMONDI IVAN (BISALTA)

allontanato dal campo per proteste

CAVALLO PAOLO (PIAZZA)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTO MATTIA (PRO POLONGHERA)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 7/ 4/2026

BERGESE MARIO (SALICE)

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 4/2026

PALADIN MATTEO (SIZZANO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2026

TASCHERI NICOLA (CAPRIATESE)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2026

ALBERTI FRANCESCO (QUARONESE)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONTIERI SANDRO (SAN BERNARDO)

PENGUE SEBASTIANO (SPORTING SAVIGLIANO)

SCAPINO DAVIDE (VALCHIUSELLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOSCOLO ALESSIO (RIVER SESIA CALCIO)

Per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro.

GERLIN CHRISTIAN (VENAUS)

Per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARACCIO MATTIA (ELLEDI FC SSD RL)

Per condotta violenta consistita nello sferrare una gomitata ad un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSANO SIMONE	(AGLIE)	BERNARDI NICCOLO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)
GIARDINA STEFANO	(BOSCONERESE A.S.D.)	FEER ALECSANDRU	(GENISIA A R.L.)
BIANCHI CHRISTIAN	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)	BOTALLA MICHELE	(GAGLIANICO C.S.I.)
QUAGLIA GIACOMO	(GARESSIO)	CARUSO MARCO	(LIBARNA)
RE STEFANO	(LUSERNA)	GORGERINO UMBERTO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
BENZO FEDERICO	(PIAZZA)	MARENGO LUCA	(PIAZZA)
ROMANO LUDOVICO	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO)	OREGLIA ALBERTO	(S.SECONDO A.S.D.)
TOFFANIN MATTEO	(SAN GIORGIO TORINO)	PONZI ANDREA	(SPORTING SAVIGLIANO)
CURTA EDOARDO	(VALCHIUSELLA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GITTEH SULAYMAN	(BAGNELLA CALCIO 1972)	BORGNA PIERANGELO	(GARESSIO)
CIOCCHETTI MARCO	(PONDERANO)	TOSCO DAVIDE	(PRO POLONGHERA)
BELLOVINO GIUSEPPE	(TORINESE 1894 ASD)	ZARDINI ULISSE	(VALCHIUSELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAURIOLA DANILO	(AGLIE)	MONTANI NICCOLO	(BARRACUDA)
TAMAGNONE PIERPAOLO	(BUTTIGLIERESE 95)	BARBIERI GIOVANNI	(CAPRIATESE)
COLETTI MASSIMILIANO	(CAPRIATESE)	VASSALLO MIRKO	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
SCANAVINO STEFANO	(CAVOUR)	AGOSTA DAVIDE	(CIRIE CALCIO 1946)
GRILLO GIUSEPPE	(CIRIE CALCIO 1946)	RICHIARDI MATTEO	(CIRIE CALCIO 1946)
IODICE CLEMENTE	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	BUCCIOL MATTIA	(COSTIGLIOLE F.C.)
MASIELLO MARCO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)	CAVALLI MATTIA	(FULVIUS 1908)
DARBOE YUSUPHA	(G.A.R. REBAUDENGO)	CANTONE NICCOLO	(JUNIOR TORRAZZA)
GIACALONE VINCENZO	(LIBARNA)	TORNARI ALESSIO	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
BENINCASO SIMONE RAF	(MAPPANESE)	SANTINI FILIPPO	(MURAZZO)
GRASSIA EMANUELE	(OLYMPIC COLLEGNO)	FATTORE MATTEO	(PERNATESE 1928)
TREVISAN FABIO	(PSG SSDARL)	LAMNAOUAR ILIAS	(S.SEBASTIANO)

KONE MOUSSA	(SAN BENIGNO)	BISEFFI GIANLUCA	(SAN MAURIZIO C.SE)
CAPUTO MARCO	(SPORTING SAVIGLIANO)	MACCARIO TOMMASO	(VALVERMENAGNA)
ROMANO EDOARDO	(VENAUS)	REPETTO MATTEO	(VIGUZZOLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

GIARDINA STEFANO	(BOSCONERESE A.S.D.)	DE ANGELIS WALTER	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ARMOCIDA MARCO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	RIGONI ANDREA	(AREA CALCIO ALBA ROERO)
TESSE SAMUEL	(AVIGLIANESE)	CRISTALDI ALBERTO	(BARRACUDA)
NIGRA RICCARDO	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)	SAPETTI FEDERICO	(CIRIE CALCIO 1946)
MORETTI JOE	(JUNIOR TORRAZZA)	COLICINO JACOPO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
CITERONI ALESSIO	(SAN GIACOMO CHIERI)	MEOTTO LEONARDO	(SAN GIORGIO TORINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE LUCA CRISTIAN	(ACADEMY BACIGALUPO)	ZANUTTO RICCARDO	(ANNONESE)
CAVADINI NICOLO	(BAGNELLA CALCIO 1972)	GAMBINO ALESSANDRO	(BARRACUDA)
AIMARO RICCARDO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	MACCARIO GABRIELE	(BISALTA)
MANFREDI PAOLO	(BISALTA)	FERRARI AMIR	(BOLLENGO)
BENOUKAISS BRAHIM	(BOSCONERESE A.S.D.)	CIGNA NICOLO	(CALCIO MATHI)
FERRARI PATRIK	(CANNOBIESE 1906)	LAGANA ALEX	(CAVOUR)
MOLNER LORENZO	(CENISIA A R.L.)	AULETTA EDOARDO	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
ODDENINO MATTIA	(CUMIANA SPORT)	SANTINI RICCARDO	(DON BOSCO ASTI)
GIOACAS SEBASTIAN	(ELLEDI FC SSD RL)	MAGGI ALESSIO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)
MAIOGLIO ALESSIO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)	GALLIENI ANDREA	(FERIOLO CALCIO)
PRANDINI DAVIDE	(FERIOLO CALCIO)	OTTINO LEONARDO	(GAGLIANICO C.S.I.)
PICCIRILLI VALERIY	(GAGLIANICO C.S.I.)	GREC FABIO	(KL PERTUSA)
COMELATO UMBERTO	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	EL AZHARI AMMAR	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
STENDARDO VITTORIO	(MARENE)	BARISONE GEREMIA	(MONFERRATO)
OTTRIA MATTEO	(MONFERRATO)	CANZIANI LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
AUGUSTI SAMUEL	(PRO PALAZZOLO)	FERRARA SAMUEL	(PRO POLONGHERA)
SELENE LEONARDO	(QUARONESE)	BOUKHENCH ZYDANE	(SAN BENIGNO)
SOGNO NDIAYE DAOUDA	(SAN GIACOMO CHIERI)	PONTIN MARCO	(SAN MAURIZIO C.SE)

CORTEZ CESARE	(TASSAROLO)	PATTI DANIELE	(TORRI BIELLESI A.S.D.)
CRISAFI DIEGO	(USD CASELETTE APS)	FARSANE ALI	(VALLE CERVO ANDORNO)
MIHAILA MARIAN	(VALLE ELVO)	SIGNORIELLO ALBERTO	(VDL FIANO PLUS)
CAFFO ALESSANDRO	(VENAUS)		

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 22/ 3/2026

- **Gara CROCETTA CALCIO ASD - SAN PAOLO TORINO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso presentato dalla società SAN PAOLO TORINO relativo alla validità della gara CROCETTA CALCIO - SAN PAOLO TORINO, valevole per il Campionato Seconda Categoria Girone D, incontro del 22 Marzo 2026 e relativo ad un ritenuto errore arbitrale, inteso nel senso della errata ammonizione ad un giocatore piuttosto che ad un altro.

Si deve dare atto che è stato regolarmente presentato il prescritto preannuncio e che è stata versata la tassa.

La società CROCETTA CALCIO ha presentato controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la società SANPAOLO TORINO, nel finale di partita e in occasione della concessione di un calcio di rigore, l'arbitro avrebbe ammonito il n. 5, Carlo DEL POPOLO e, dopo alcuni minuti, lo stesso arbitro interrompeva il gioco per espellere il n. 3 sempre della società ricorrente, Alessandro CHIAPPARI: quest'ultimo era stato ammonito nel primo tempo ma, secondo appunto la ricorrente, non una seconda volta.

Chiede quindi la ripetizione della partita per errore tecnico arbitrale in quanto l'ammonizione era a carico del n. 5 e non del n. 3.

A parere della CROCETTA CALCIO, invece, nello stesso frangente, è stato ammonito il n. 3 e non il n. 5.

Dal referto di gara emerge invece sia l'ammonizione al n. 5 del SAN PAOLO TORINO avvenuta al minuto 45+2 del secondo tempo (per proteste) che quella del n. 3, per dogso; quindi si può così ricostruire quanto avvenuto: l'arbitro concede il calcio di rigore per dogso del n. 3 che viene ammonito (ma non espulso né per il fallo, né per la precedente ammonizione) e il n. 5 viene parimenti ammonito per proteste; dopo 2' l'arbitro si avvede dell'errore ed espelle il n. 3 per doppia ammonizione.

Per completezza della pur sommaria istruttoria, è stata chiesta ragione all'arbitro che ha confermato per scritto "tutto ciò che ho riportato nel referto di gara".

Appare dunque sostanzialmente chiaro come l'arbitro, nell'occasione, abbia ammonito sia il n. 3 che il n. 5 e che quindi il ricorso, stante il suo tenore letterale, sia da rigettare.

Tuttavia occorre altresì tenere in considerazione quello che può ben essere considerato errore arbitrale: il direttore di gara, infatti, nel referto riferisce come, per "distrazione" (per utilizzare le stesse parole dell'arbitro), il n. 3 del SAN PAOLO TORINO, pur destinatario di una doppia ammonizione, ha continuato a giocare per un paio di minuti, fino a che l'arbitro si è avveduto nell'errore e lo ha invitato ad uscire dal campo.

La particolarità della vicenda è che ad avvantaggiarsi della "distrazione" arbitrale è stata la compagine che poi ha perso la gara. In questi termini occorre dunque valutare (perché riferito dall'arbitro nel referto) se tale errore, indubbiamente presente, abbia dispiegato una qualche influenza rispetto alla regolarità della gara.

La Giustizia sportiva in più occasione ha avuto modo di valutare l'errore tecnico arbitrale, giungendo spesso a soluzione diametralmente opposte.

Così il Giudice Sportivo Territoriale della Lombardia nella decisione pubblicata sul CU n. 34 CS del 20/02/2025 ha ricordato che la (allora) Caf con decisione 34/1-6-86/6 stabilì il principio per cui " un errore tecnico dell'arbitro, quand'anche comporti gli estremi della ripetizione della partita, non può ripercuotersi a favore della società che dalla decisione ha già sopportato conseguenze negative in campo" e con decisione 34c/23-4-92/11 la stessa Caf ha valutato la portata e l'influenza sulla regolarità della gara dell'errore tecnico riconosciuto ed ammesso dall'arbitro, concludendo che tale fatto non sempre porta alla ripetizione della gara, decidendo così in conseguenza.

Molte altre decisioni non ritengono di valutare gli effetti dell'errore: quando esso è presente ed è riconosciuto dall'arbitro, la partita va rigiocata.

Una via mediana la rappresenta la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, n. 085/CSA/20202021 Registro Decisioni del 12 febbraio 2021, la quale, partendo dalla premessa che "non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima", precisa come occorre riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati, con la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo.

In quel caso la Corte andò a valutare che per i 27 secondi in cui fu permesso di stare in campo al giocatore espulso, lo stesso non offrì alcun contributo causale avendo peraltro la squadra avversaria sempre avuto il pallone tra i piedi.

Ma la stessa Corte ha precisato come occorre evitare una valutazione puramente astratta e presuntiva (come nel caso in cui l'irregolarità si protragga per alcuni minuti o più).

Atteso e considerato che il lasso di tempo di due minuti non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara, occorre per decidere il caso che ci occupa, prendere le mosse dal principio per cui la squadra che ha subito gli esiti dell'errore tecnico si è poi aggiudicata l'incontro poiché, naturalmente, in questo caso è sempre stata valorizzata la prevalenza del merito sportivo, con omologazione del risultato acquisito sul campo (si veda, su tutti, C.U. n. 39 del 6.11.2025, Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, decisione relativa all'incontro FC Morevilla - Lagnasco Calcio del 12.10.2025, in cui sono stati ritenuti irrilevanti gli ultimi due minuti di gioco da parte della Corte Sportiva d'Appello subalpina).

E' evidente infatti che la società CROCETTA CALCIO non è stata affatto favorita dalla decisione arbitrale (anzi: per circa due minuti – nel concitato finale – avrebbe potuto e dovuto giocare in superiorità numerica) e che la decisione di ripetere la gara per errore arbitrale avrebbe quale effetto quello di penalizzarla una seconda volta.

Alla luce delle dette considerazioni, si DELIBERA, per le ragioni sopra indicate:

- di respingere il ricorso;
- di disporre l'incameramento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Visti gli artt. 66, par. 1 lett. a) e 10 lettera a) CGS,

- dichiara la regolarità della gara e per l'effetto omologa il risultato dell'incontro maturato sul campo

CROCETTA CALCIO – SAN PAOLO TORINO 1-0.

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 GO SPORT GRUGLIASCO ASD

Per il comportamento irrispettoso della propria tifoseria per tutta la durata della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2026

GARREFFA ALESSIO (FC VIGLIANO POLISPORTIVA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2026

MANTO DANIELE (GO SPORT GRUGLIASCO ASD)

Per eccessive proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTOLUSSO ANDREA (ASD MANTA CALCIO)

STIRIANOTTI MARCO (BAGNASCO CALCIO A.S.D.)

TUORO LUCA (POL. SPINETTESE 2013)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRUNO GIANLUCA (BRICHERASIO BIBIANA)

GIUFFRIDA DAVIDE (BRICHERASIO BIBIANA)

GARELLO GIACOMO (LANGA CALCIO)

VARINI SIMONE (POL. SPINETTESE 2013)

ROVEYAZ PATRICK (PONT DONNAS 2021)

TERZI EMANUELE (SAN LUIGI SANTENA APS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BRICCO ALESSIO (S.ROCCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DOGLIANI LUCA (ANDEZENO)

BONARDO MARCO (ASD MANTA CALCIO)

GIRARDENGO PIETRO (POL. SPINETTESE 2013)

ROSA PAOLO (SAN BIAGIO)

GARE DEL 26/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANDILE MATTIA (PECETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUGLIA MARCO (DUOMO CHIERI A.S.D.)

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANSELMINO GIOVANNI (BETTOLE-GRIGNASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZANERO NICOLA (VIRTUS MULINO CERANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE DONATIS FRANCESCO (BETTOLE-GRIGNASCO)

GARE DEL 29/ 3/2026

- **Gara GO SPORT GRUGLIASCO ASD - TETTI FRANCESI RIVALTA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società TETTI FRANCESI RIVALTA avverso la regolarità della gara disputata contro la Società GO SPORT GRUGLIASCO ASD in data 29 Marzo 2026 e valevole per il Campionato Seconda Categoria, s.s. 2025/2026, con il quale la ricorrente si duole di un presunto errore tecnico arbitrale: la distanza tra la linea del campo e l'area di porta era diversa tra la fascia destra e quella sinistra.

Premesso:

I. che la società ricorrente ha correttamente presentato riserva scritta prima dell'inizio della partita (art. 53 NOIF);

II. che, in ogni caso, non si può indicare la questione in parola come errore tecnico arbitrale, poiché il direttore di gara ha ritenuto che vi fossero i presupposti per la regolare disputa della partita (art. 59 NOIF) avendola fatta disputare;

III. che il CU della LND n. 286 del 15 Febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le ultime partite di campionato, prescrive nelle ore 11 del giorno successivo all'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 15 del medesimo giorno il ricorso;

IV. che pertanto, essendo la partita stata giocata in data 29 marzo, il termine per il preannuncio di reclamo era fissato alle ore 11:00 del giorno 30 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 30 entro le ore 15.00;

V. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio il giorno 30 marzo alle ore 11:57 e che il ricorso è stato presentato lo stesso giorno alle ore 13:52;

VI. che pertanto la società ricorrente ha inviato il preannuncio oltre i termini prescritti;

- ciò premesso, si osserva la prescrizione di cui al citato CU, con la dimidiazione dei termini per i ricorsi (ed i reclami), appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche; a tal fine si richiama la giurisprudenza che, anche alla luce del dato testuale del Codice, impone criteri precisi ed inderogabili per il preannuncio e, comunque, in forza del principio generale stabilito dall'articolo 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per il quale l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto e i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione oltre che la disposizione altrettanto generale di cui all'articolo 44 comma 6 in virtù della quale tutti i termini previsti dal Codice sono perentori;

ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi del preannuncio di ricorso non sono state rispettate dalla società ricorrente; la palese inammissibilità del ricorso fa sì che il Giudice Sportivo sia esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso, e pertanto

DELIBERA

- dichiara inammissibile e quindi respinge il ricorso presentato dalla Società TETTI FRANCESI RIVALTA;

- omologa il risultato conseguito sul campo,

GO SPORT GRUGLIASCO ASD -TETTI FRANCESI RIVALTA 3-2;

- sanziona con l'ammenda di 200,00 la società GO SPORT GRUGLIASCO ASD per non aver tracciato le linee del campo in maniera omogenea tra i suoi lati.

Dispone altresì di incamerare la tassa di ricorso.

• Gara LA NUOVA LANZESE - ATLETICO ROBASSOMERO

Il Giudice Sportivo rinvia la decisione della gara LA NUOVA LANZESE - ATLETICO ROBASSOMERO all'udienza di Martedì 7/4/2026 essendo necessario un supplemento di istruttoria.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 5/2026

Durante una mass confrontation entra in campo e colpisce un calciatore della squadra avversaria sferrandogli violentemente un pugno da dietro sull'orecchio

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 4/2026

ODDONE ANDREA
GIOVANNI (ACD PRO MOLARE)

allontanato dal campo per proteste

INVERNIZZI GIANCARLO (ASD MANTA CALCIO)

allontanato dal campo per proteste

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTELLO DANIELE (POLISPORT CASTAGNOLE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2026

GRASSO LAZZARO (GIAVENOCOAZZE)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

TALLANO MARCO (SAN GIUSEPPE RIVA)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

BONA FABIO (US PROVIGEZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRAIRE GIORGIO BATTIST (OLIMPIC SALUZZO 1957)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GAGGINO TOMMASO (ACD PRO MOLARE)

Per avere deliberatamente lasciato la panchina entrando in campo, mantenendo un comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro e profferendo nei suoi confronti frasi gravemente offensive e minacciose

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GARCEA ALESSANDRO (BORGO VITTORIA CIT TURIN)

Per essersi rivolto in modo gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro

SHELLINO FRANCESCO (FC VIGLIANO POLISPORTIVA)

A gioco fermo tira uno schiaffo in faccia ad un avversario pur senza provocare gravi danni

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BORELLI MARCO (F.C. CASTIGLIONE)

Per avere colpito da terra un giocatore con un calcio a tacchetti esposti a seguito di uno scontro di gioco.

IACONIELLO VINCENZO (OLIMPIC SALUZZO 1957)

Per avere creato una mass confrontation rivolgendosi in modo provocatorio nei confronti degli avversari

FAZIO MATHIEU (RIVER PLAINE)

per avere rivolto espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MARGAROLI CRISTIAN (US PROVIGEZZO)

Perchè al termine della gara si è rivolto in modo aggressivo e irrispettoso nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIRAUDO ELIAS (ASD MANTA CALCIO)	PEGORARI GIAN MARCO (ATLETICO GERBIDI)
TULLO PAOLO ASCENZO (ATLETICO GERBIDI)	GAYE MBAYE GUEYE (MERGOZZESE)
KANE ABDOU (PALESTRO CALCIO)	CALDAROLA CHRISTIAN (REVELLO CALCIO)
JALLOW BUBACARR (SOLERO)	GILARDONE CHRISTIAN (SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)
BIZZOCCHI FILIPPO (VALDILANA BIOGLIESE)	CHERCHI LUCA (VARALPOMBIESE 1925)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BALZANO VINCENZO (AUXILIUM SAN LUIGI)	VENEGONI FRANCESCO (RMANTIN)
ANSALDI MATTEO (SAN BIAGIO)	BADENCHINI TOMMASO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OBERTO ALESSIO (A.S.D. LOCANA)	SCOGNAMIGLIO ANTONIO (A.S.D. LOCANA)
SALVADOR JORDAN (ACD PRO MOLARE)	DELLAVALLE MORIS (ASD LENTA LOZZOLO)
FANETTI LUCA (ASD LENTA LOZZOLO)	BONETTO IVAN (ASD MANTA CALCIO)
FIORAVANTI FABIO (AUXILIUM SAN LUIGI)	DE BILIO DANIEL SIMONE (BEIBORG)
DOMNORI ELDI (BENESE)	MIHAILOV SIMONE (BENESE)
MAROTTA CHRISTIAN (CANADA)	BOJANG ALAGIE (CARAGLIO CALCIO)
GIROLDI MARCO (CASTELLETTESE)	SALINA DAVIDE (CASTELLETTESE)
FRANZE ALEX (CRESCENTINESE)	TIMEO FABIO (CROCETTA CALCIO ASD)
GOGLIONE ALEX (DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO)	MAGALDI GIUSEPPE (DUOMO CHIERI A.S.D.)
TOMOLA AARON (FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)	VENTURA KEVIN (FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)
MORABITO LUCA (GIAVENOCOAZZE)	BISAGNI CARLO (MEZZOMERICO CALCIO)
DESSI DIEGO (NIZZA VALLEBELBO)	BONARDO ENRICO (OLIMPIC SALUZZO 1957)
POVERO PAOLO VITTORIO (PECETTO)	LIKA ERGIS (PERTUSIO)
BENSO TOMMASO (POLISPORTIVA SAN DONATO)	DOSIO FEDERICO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

SABATO PAOLO	(SAN GIUSEPPE RIVA)	RETTEGNO ALBERTO	(SCIOLZE)
DEDIN DAVIDE	(SERRAVALLESE 1922)	VARTOLO GIORGIO GIULIO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
BIANCHETTO SONGIA AMERIGO	(VALDILANA BIOGLIESE)	FINA RENATO	(VALDILANA BIOGLIESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MAIA STEFANO	(BAGNASCO CALCIO A.S.D.)	ARGIRI MORENO	(CANADA)
ROSSO FEDERICO	(PIOBESI CALCIO)	DABO NIAMA	(RIVIERA D ORTA)
LICAJ ERALDO	(SANTHIA 1903)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEALE MATTEO	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	MALDONADO VALENCIA MIGUEL LEANDRO	(A.C.BOSCHESE A R.L.)
RUGGIERO ALESSANDRO	(A.S.D. LOCANA)	COMO RICCARDO	(ASCA)
FINO MATTIA	(ASD MANTA CALCIO)	OSSON ALESSANDRO	(AUXILIUM SAN LUIGI)
BADINO MARCO	(BAGNASCO CALCIO A.S.D.)	BURDISSO PIETRO	(BENESE)
DORAZIO MARCO	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	CERATO JACOPO	(CENTROCAMPO)
CIRIO DIEGO	(CORTEMILIA)	EL ATLASSI AHMED	(CRESCENTINESE)
BORRA MARCO	(DUOMO CHIERI A.S.D.)	RIZZO MARCO	(DUOMO CHIERI A.S.D.)
PINZINO NICCOLO	(FONDOTOCE)	BERGADANO ENRICO	(LANGA CALCIO)
BIANCO DAVIDE	(MONCALVO CALCIO)	DALBON ALESSANDRO	(NIZZA VALLEBELBO)
BERTERO LORENZO	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)	FOFANA ALPHA OUMAR	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)
POJUM PAUL EUSEBIU	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)	FERRANTELLI GIANMARCO	(ORANGE CERVERE)
KANE ABDOU	(PALESTRO CALCIO)	MECCA BENIAMINO	(PERTUSIO)
VIRONDA FEDERICO	(PERTUSIO)	TEDESCO STEFANO	(POL. ROCCA GRIMALDA ASD)
SOLLAZZO MICHAEL	(POLISPORT CASTAGNOLE)	CANNATA FRANCESCO	(PRO COLLEGNO COLLEGGNESE)
RACCHIO FEDERICO	(RIVER PLAINE)	TOURE IBRA	(RIVIERA D ORTA)
GIRAUDO LUCA	(SAN CHIAFFREDO)	PELISSERO DAVIDE	(SAN LUIGI SANTENA APS)
BOVO ANDREA	(SERRAVALLESE 1922)	ZOMORROUD MOHSSINE	(SPORTING P.R.)
ROSSO DAVIDE	(SPORTROERO)	CATA MARCO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
TADINA LUCA	(US PROVIGEZZO)	URLATI ALESSANDRO	(VALDILANA BIOGLIESE)
PUNZO SIMONE	(VARALPOMBIESE 1925)	CARUSO ALESSANDRO	(VIANNEY)
BALMAS SIMONE	(VILLAR PEROSA)	GUIDO LORIS	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

GARE DEL 31/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RONCAROLO ALEX

(CANADA)

PECCETTI ANDREA

(MEZZOMERICO CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZARELLI DAVIDE

(POL. RAPID DI TORINO)

D URSO FILIPPO

(PRO COLLEGNO
COLLEGGNESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITAGLIONE FRANCESCO

(CUREGGIO CALCIO)

CAPITINI LUCA

(VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BEBA DORJAN

(POL. RAPID DI TORINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KARROUCH MOHAMED
RAYAN

(POL. RAPID DI TORINO)

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOVERO CHRISTIAN

(ATLETICO C.B.L.)

PULITANO LORENZO

(CITTA DI CASALE)

GIANDOLFI BRANDON
LORENZO

(VENARIA REALE)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLETTA CHRISTIAN (SAN GIORGIO TORINO)

Per comportamento irrispettoso tenuto durante la gara accompagnato da un epiteto di natura blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACOLLO SAMUELE (ALBESE 1917 SSDARL)

MAROTTA FRANCESCO (ARDOR S.F. CORIO ASD)

TATILLI NICOLO (POL.AD UNION BB VALLESUSA)

CONTENTO ADRIANO (SAN GIORGIO TORINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KOURAA YASSINE (DRUENTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIESA MATTIA (ARDOR S.F. CORIO ASD)

NAIMI JIBRIL (CASTELLAZZO B.DA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 27/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LATTORE GIACOMO (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARIOTTI ANDREA (FUTSAL CLUB SANTHIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

RIOLO SALVATORE (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RECH TONELLO JOSIMAR (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

HAJOUBI ABDEL HAMID (FUTSAL CLUB SANTHIA)

COSTANZO PIER PAOLO (TOP FIVE S.R.L.)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 30/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OKUN YAROSLAV (POLISPORTIVA PASTA)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEMARIE LEONARDO (CANTARANA C5)

BALDUCCI ALESSANDRO (LEINI 96)

LA TERRA POIDOMANI ANGELO (LEINI 96)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DRAGO SIMONE (CANTARANA C5)

LEONFORTE BRUNO LUCA (DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)

SCORDINO BRUNO PIO (FUTSAL BUSCA)

RAVIGLIONE LUCA (PRO IVREA CALCIO S.C.)

TALAMO ALESSANDRO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACCARONE STEFANO (AURORA NICHELINO)

BELLAFIGLIORE BESUTTI MATTEO (VALDOSTANA)

CAMELLITI SIMONE (VALDOSTANA)

SANTINI LUCA (VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 27/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUDICE ANDREA (FUTSAL SAN DAMIANO)

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVALLINI SIMONE (COSSATESE)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SILVESTRI DOMENICO (C.B. SPORT CARAMAGNA)

GARE DEL 30/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/ 4/2026

GOZZO FRANCESCO (AMICI DEL DON BOSCO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.,

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MELLONCELLI STEFANO (SAN REMO 72 SRL)

Per condotta violenta consistita nel colpire un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIBELLONIA FRANCESCO (AMICI DEL DON BOSCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RINARELLI ANDREA (SAN REMO 72 SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALERIANO CARLO (AMICI DEL DON BOSCO) NALIN ALESSANDRO (SAN REMIGIO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEME CHIARA (CARONNESE WOMEN
SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 24/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2026

SQUALIFICA

BRAGHIN LORENZO (NOVAROMENTIN SRL)

allontanato dal campo per proteste

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALVAN GIANLUCA (GOZZANO SSDRL)

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTEMURRO PIETRO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IORFIDA GABRIELE (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

QUISPE RAMOS GIOSUE (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
ENRIQUE

LONGHIN FEDERICO (PSG SSDARL)

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PILI FABIO (AYGREVILLE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIBAUDO PIETRO (CARAGLIO CALCIO)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BURZIO LORENZO (CHIERI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

LINSALATA SAMUELE (NICHELINO HESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BURZIO LORENZO (CHIERI)

GUGLIELMONE EMANUELE (MIRAFIORI A.S.D.)

LATAJ ORLANDO (MIRAFIORI A.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EL BAITARIA ANOUAR (MONREGALE CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALLAKU MATTEO (ASTI)

REGA LORENZO

(CSF CARMAGNOLA
QUEENCAR)

RIOLFO MASSIMO (MONREGALE CALCIO)

SARTORIS RAFFAELE

(SAVIGLIANESE FBC 1919)

SARTORIS TOMMASO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DUTTO MATTIA (SANT ALBANO)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 COMO 1907 13

Per il comportamento di una sua giocatrice (non identificata) che a fine gara, mentre colpiva il vetro con un pugno, insultava l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/ 4/2026

TERPIN LUCAS (COMO 1907 13)

Il dirigente, a fine partita, insulta e minaccia il direttore di gara. Un comportamento inaccettabile per chi dovrebbe essere una figura di riferimento, anche sotto il profilo comportamentale, per le proprie giovani atlete.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 4/2026

GANDELLI MATTIA (COMO 1907 13)

L'allenatore dapprima insulta l'arbitro, e poi, mentre rifiuta di abbandonare il terreno di gioco lo minaccia e gli rivolge ulteriori farsì gravemente irrispettose.

Un comportamento inaccettabile per chi dovrebbe essere una figura di riferimento, anche sotto il profilo comportamentale, per le proprie giovani atlete.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAVELLA ANGELICA (COMO 1907 13)

Per condotta irrispettosa tenuta nei confronti del direttore di gara

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 24/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ALPIGNANO

Per non aver vigilato sulla sicurezza degli spazi, permettendo ad estranei di entrare nei pressi del campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MICELI DAVIDE (ALPIGNANO)

BRESCIA RICCARDO

(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 4/2026

FARINA DAVIDE (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Allontanato dal terreno di gioco per atteggiamento irrispettoso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2026

MAROTTA ALESSANDRO (VALLORCO)

Allontanato dal terreno di gioco per atteggiamento irrispettoso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIGANDO VITTORIO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.) CHAKOUR ALI (VALLORCO)

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MATINO ALESSANDRO (PEDONA BORGO S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONGIOVANNI ALBERTO (INFERNOTTO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANARDI CLAUDIO (DERTHONA FBC 1908) COULIBALY ALY (SALUZZO)
KULLI DENIS (SALUZZO) ENNAHI ABDELWAHAB (SPAZIO TALENT SOCCER)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ROSTA CALCIO
Per il comportamento dei propri sostenitori che irridevano l'operato dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FIORI MATTEO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BENEDETTO ANDREA	(ALPIGNANO)	CERULLO FRANCESCO	(ALPIGNANO)
CANDELU FEDERICO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	IORI NICCOLO MATTIA	(BAVENO STRESA SSD A RL)
GIOVANNONE EDOARDO	(IVREA CALCIO ASD)	ARTAZ CEDRICK	(POL. GRAND PARADIS)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 - PLAY OFF

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VOTA SIMONE (DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POP VALENTINO (SANTANNA A.S.D.)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PREDA DENNIS CIPRIAN (ATLETICO TAURINENSE)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5- PLAY OFF

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BUONSANTI TOMMASO (CH4 SPORTING CLUB)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AGUIRRE HUALTIBAMB (CH4 SPORTING CLUB)
CRISTIAN DAVID

GARE DEL 31/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BALBONI DAVIDE (TOP FIVE S.R.L.)

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GELLO ANDREA (ATLETICO TAURINENSE)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SHEMUNI GRIDJON (OULX)

TROFEO ALPI UNDER 19 C5

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POESIO RENZO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CATALANI DAVIDE (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERETE MAMI MOHAMAD (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AGHEMO ALESSIO (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD) PIRES DE OLIVEIRA ADRIAN (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCIRETTA GABRIELE (CH4 SPORTING CLUB) SCOTTA LORENZO (FUTSAL SAVIGLIANO)

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BENEDETTI DIEGO (LUCENTO) CHECA ALESSIO (LUCENTO)
POPESCU MIHAI CLAUDIU (LUCENTO)

GARE DEL 26/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

V AMMONIZIONE DIFFIDA

BOSTAN RODRIGO (SOMMARIVA PERNO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CERRONE MATTEO (CALCIO NOVESE) VISCOMI FEDERICO (CALCIO NOVESE)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DELPIANO MATTEO (ANNONESE) SALA ANDREA (MONFERRATO)

GARE DEL 26/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BORDONE DAVIDE (CAVOUR)

per condotta violenta consistita nello sferrare una gomitata ad un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LASSALLE DIEGO ADRIAN (CAVOUR) SCANAVINO STEFANO (CAVOUR)
SANTINI FILIPPO (MURAZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NARDO MATTEO (BOLLENGO) MARKU ALDO (FERIOLO CALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

TSHIBANGU MUKENGA
JONATHAN (BOLLENGO)

BUSSO MARCO (MURAZZO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RUIZ TOBIAS MATEO (CAVOUR)
VIOLA SIMONE (MURAZZO)

GHIGO GIACOMO (MURAZZO)

42 ° TROFEO LASCARIS

GARE DEL 31/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA VANCHIGLIA - PINEROLO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 11/ 5/2026

VAILATTI LENNY (VANCHIGLIA 1915)

Dopo aver ricevuto una ammonizione, teneva per condotta gravemente irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Lo stesso calciatore, a fine partita, raggiungeva l'area tecnica per continuare, come continuava, a proferire pesanti insulti nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA FINO AL 8/ 4/2026

BOUKHRIS AMIR (VANCHIGLIA 1915)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

WALKING FOOTBAL CAT OVER 50

GARE DEL 23/3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TILOCA GIOVANNI (CRISTO ALESSANDRIA)

Allontanato dal campo per aver assunto, pur essendo in panchina, una condotta ingiuriosa nei riguardi del direttore di gara al quale indirizzava parole offensive

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 84 del 30/3/2026 – Campionato Under 19 Regionale – gara A.C.CUNEO 1905 OLMO - ACQUI del 28/3/2026 per errore arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 4/2026

GIORDANO GRAZIANO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

per condotta offensiva verso un calciatore della squadra avversaria

Il Sig. Giordano Graziano deve invece intendersi riqualificato a tutti gli effetti ed ammonito per la prima volta.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

a) Seduta del 20.03.2026. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Dott. Michele Penza (Componente).

Reclamo della società C.B.S Scuola Calcio A. S.d. avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 75 del 12.03.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara Polisportiva Garino - C.B.S Scuola Calcio, disputata in data 08.03.2026- Campionato Promozione Girone D.

Reclamo della società A.S.D. Polisportiva Garino avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 75 del 12.03.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara Polisportiva Garino - C.B.S Scuola Calcio, disputata in data 08.03.2026- Campionato Promozione Girone D.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 13.03.2026, correttamente preannunciato, la Società ASD Polisportiva GARINO chiede l'annullamento del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo avente ad oggetto l'irrogazione dell'ammenda di euro 200,00 alla Società "per il comportamento dei propri tesserati, calciatori in panchina e dirigenti, che sono entrati indebitamente sul terreno di gioco, creando un generale parapiglia con i calciatori e i dirigenti della squadra avversaria, poi sedato dall'arbitro".

Anche la Società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D, con reclamo inviato in pari data, chiede la riduzione della squalifica di 5 giornate inflitta al proprio calciatore MATERA Paolo.

Preliminarmente, si dà atto della trattazione congiunta dei due reclami, in quanto gli stessi hanno ad oggetto fatti avvenuti nel corso della medesima gara, svoltasi in data 12.03.2026 tra le due compagini, durante il Campionato di Promozione-Girone B.

La dinamica dei fatti viene ricostruita dal Direttore di gara nel proprio referto in cui si dà atto che, al minuto 48' del secondo tempo regolamentare, veniva annullata una rete irregolare della squadra ospite, C.B.S, su segnalazione dell'assistente arbitrale n°2.

Da tale evento scaturivano una serie di disordini generali che coinvolgevano entrambe le squadre.

In particolare, il calciatore n. 8 della Società C.B.S, il signor Matera Paolo, si avvicinava all'assistente arbitrale n° 1 protestando in maniera veemente per poi rivolgere al Direttore di Gara l'epiteto "*Mongoloide*", ragion per cui veniva espulso. A fine gara, la condotta aggressiva del calciatore persisteva, tanto sul terreno di gioco quanto negli spazi antistanti gli spogliatoi.

Durante queste proteste, il referto evidenzia come molti componenti di entrambe le società, sia dirigenti che calciatori di riserva, invadevano il campo di giuoco rendendo difficoltoso il ripristino dell'ordine da parte dell'arbitro.

Con il proprio reclamo, la Polisportiva Garino dichiara l'irragionevolezza della sanzione pecuniaria irrogata alla stessa. Infatti, il provvedimento dell'arbitro con cui veniva annullata la rete segnata dalla C.B.S. è senza dubbio favorevole alla società ospitante Garino, essendo il risultato della partita, in quel momento, di 2-2; pertanto con l'annullamento della rete si è evitato che la Polisportiva Garino fosse in svantaggio proprio negli ultimi minuti della gara, con inevitabile difficoltà di recuperare lo stesso. Per tali ragioni, i dirigenti ed i calciatori di riserva, non avrebbero avuto ragione alcuna per inveire contro la terna arbitrale ed alterare l'equilibrio della competizione, quasi volta alla sua conclusione. Inoltre, la Società rileva il fatto che l'arbitro aveva dichiarato la partita sospesa e non (come risulta invece da referto) terminata. Questa diversa qualificazione avrebbe, inevitabilmente, portato all'applicazione di sanzioni disciplinari diverse nel caso di partita sospesa o interrotta per comportamenti attribuibili ad una delle società.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Garino può trovare accoglimento.

Ed invero, a parere di questa Corte, applicando i principi comuni della logica e del *più probabile che non*, appare inverosimile che la Società ospitante, nei confronti della quale il provvedimento dell'arbitro (l'annullamento della rete segnata dalla C.B.S) avrebbe avuto effetti vantaggiosi, annullando il punteggio di 2-3 quasi a fine gara, avrebbe potuto in qualche maniera protestare contro la terna arbitrale ovvero alimentare disordini che avrebbero reso difficoltosa la conclusione della partita. Oltre a ciò, il referto arbitrale risulta poco chiaro sulla dinamica di tali proteste e non è possibile evincervi con ragionevole certezza elementi da cui trarre una responsabilità in capo alla società Garino.

Quanto al reclamo proposto dalla Società C.B.S, in via preliminare, la stessa addebitava la causa dei disordini e dell'alterazione del clima della partita alla società ospitante, e giustificava il comportamento senz'altro aggressivo del calciatore MATERA Paolo come una reazione all'annullamento della rete e alle provocazioni subite dallo stesso da parte dei calciatori avversari e dai dirigenti della Polisportiva Garino, ragion per cui l'epiteto "*Mongoloide*" era proprio rivolto ad uno di loro e non alla terna arbitrale. Infine, la reclamante chiede un corretto inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all'art. 36 CGS, e non invece in quella di cui all'art.28 CGS, non ravvisando gli elementi costitutivi di quest'ultima fattispecie.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Posto che la condotta del calciatore MATERA Paolo rientra in quella prevista dall'art. 36 CGS e non in quelle dell'art 28 CGS (come d'altronde appare riconosciuto già dal giudice di primo grado visto che l'art 28 ha minimi edittali molto più alti della sanzione applicata nel caso di specie), in ogni caso risulta particolarmente ingiuriosa e irrispettosa e può essere aggravata da quanto previsto dall'art 14, co. 1, lett. n).

Inoltre, come riporta la decisione del Giudice Sportivo, l'atleta è reduce da una lunga squalifica, il che porta a ritenere che lo stesso non sia nuovo a tali episodi. Non può, quindi, che riconoscersi anche l'aggravante della recidiva.

Pertanto, apparendo la sanzione irrogata in primo grado adeguata e proporzionata a quanto occorso, e tenuto conto che non sono ravvisabili attenuanti visto il mancato ravvedimento del calciatore e l'assenza di atteggiamenti conciliativi sia a fine gara sia in sede di reclamo, si ritiene di confermarla integralmente.

P.Q.M

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

ACCOGLIE

Il reclamo presentato dalla società A.S.D. Polisportiva Garino, annullando l'ammenda di euro 200,00 disposta a carico della Società.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, che risulta già versata.

RESPINGE

il reclamo presentato dalla società A.S.D C.B.S Scuola Calcio confermando la squalifica per 5 (cinque) gare effettive per il calciatore MATERA Paola.

Dispone il prelievo della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il Componente Estensore
Dott. Ugo Annona

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

b) Seduta del 20.03.2026 Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dott. Michele Pensa (Componente).

Reclamo presentato dalla Società A.S.D. Chivasso avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 05.03.2026 della FIGC-LND – Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara del 01.03.2026, CHIVASSO - DRUENTINA, Campionato Under 15 Provinciale Girone C

Con reclamo inviato a mezzo pec, la Società ASD Chivasso chiede l'annullamento ovvero la revisione del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 05.05.2026 al proprio allenatore Luigi Scarpa.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione nel merito del reclamo, bisogna dichiarare l'irricevibilità dello stesso per mancata allegazione della tassa di reclamo, ex art. 48, comma 2, CGS, che dispone: *"I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice"*.

Inoltre, con C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pag. 3, punto 1.5.2, "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato *"a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che "relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo", ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.

Per tali ragioni, in assenza di ricevuta del bonifico bancario ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo direttamente dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Chivasso senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

P.Q.M

La Corte Sportiva d'Appello

DICHIARA IRRICEVIBILE

Il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Chivasso per mancata allegazione della relativa tassa.

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

c) Seduta del 20.03.2026 Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente). Reclamo presentato della società AOSTA CALCIO 511, avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 72 del 05.03.2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara AOSTA CALCIO 511 - CARONNESE WOMEN SSDARL del 28.02.2026, Campionato Under 17 femminile, Girone A

Con reclamo inoltrato a mezzo pec, la società AOSTA CALCIO 511 chiede la revisione del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato l'inibizione fino al 20.03.2026 alla propria Dirigente Giada Bionaz.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione del merito del reclamo, è doveroso dichiararne l'inammissibilità ex art. 137, co. 3, lett. b), C.G.S. che prescrive: "*non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese*".

È evidente che il caso di specie rientra in questa circostanza considerato che la Dirigente Giada Bionaz ha subito una inibizione non superiore ad un mese, e dunque non reclamabile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo presentato dalla Società AOSTA CALCIO 511 ex art. 137, co. 3, lett. b), C.G.S.
Dispone il prelievo e l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società reclamante.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

d) Seduta del 20-03-2026. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dr. Michele Penza (Componente Estensore). Reclamo della Società BOYS E GIRLS CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 72 del 05.03.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara BOYS E GIRLS CALCIO - ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE disputata in data 01.03.2026, Campionato categoria Under 17 Reg.li Femminile, Girone B.

Con reclamo debitamente inviato a mezzo Pec, la società BOYS E GIRLS CALCIO ricorre contro il provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo di I grado ha squalificato il suo allenatore sig. DRAGONE Fabio fino alla data dell' 8 maggio 2026, chiedendo una riduzione della squalifica.

Il Giudice sportivo ha irrogato la sanzione di squalifica a tempo determinato fino all'8 maggio c.a. in quanto, come si legge da referto arbitrale "...l'allenatore della squadra "Boys e Girls calcio", Dragone Fabio, inseguiva l'arbitro con fare minaccioso per protestare in modo veemente e due dei suoi cercano di bloccarlo. Poichè reiterava il comportamento aggressivo l'arbitro si è visto costretto a chiamare le forze dell'ordine. Il Sig. Dragone insieme ad alcuni genitori delle ragazze proferiva frasi minacciose

manifestando l'intenzione di passare alle vie di fatto. L'arbitro è stato costretto ad essere scortato dai Carabinieri insieme ad un dirigente del "Boys e Girls Calcio"....".

La società reclamante non contesta il provvedimento disciplinare subito (squalifica a tempo determinata fino all'8 maggio 2026) ma chiede una riduzione della squalifica, giustificando la veemenza espressa con il trasporto emotivo e la grande preoccupazione sorta dalle condizioni fisiche subite da una sua calciatrice.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Posta la valenza probatoria rafforzata del referto arbitrale ex art 61 C.G.S., l'entità della sanzione inflitta in primo grado appare sproporzionata a quanto accaduto, e dunque suscettibile di rimodulazione anche avvalorando le sentite scuse espresse da parte della società reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il reclamo presentato dalla società BOYS E GIRLS CALCIO rideterminando la sanzione inflitta al calciatore DRAGONE Fabio nella squalifica fino al 8 aprile 2026.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Dr. Michele Penza.

Il Presidente
Dr. Ugo Annona

e) Seduta del 27.03.2026. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Dr.ssa Roberta Francesca Fisichella (Componente)

Reclamo della società Nichelino Hesperia (TO) avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 19/03/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara Beppe Viola Calcio – Nichelino Hesperia disputata in data 14/03/2026

Con reclamo inviato a mezzo Pec la società Nichelino Hesperia si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per tre gare effettive nei confronti del proprio giocatore militante nella categoria Juniores Under 19 provinciale girone C e capitano della stessa compagine, Sig. Carvelli Simone.

Nel referto arbitrale si legge che alla fine della gara, mentre l'arbitro si trovava nello spogliatoio per cambiarsi e fare la doccia, un calciatore del Nichelino Hesperia lo ha chiuso nello spogliatoio. Nel comunicato ufficiale il grave episodio nei confronti del direttore di gara veniva maggiormente argomentato: *"Riferisce il direttore di gara che un calciatore della società Nichelino Hesperia lo chiudeva all'interno dello spogliatoio, utilizzando la relativa chiave posta all'esterno della porta. Il citato direttore di gara richiamava l'attenzione dei presenti all'esterno, ad alta voce e bussando sulla porta stessa. Trascorsi due minuti, un giocatore del Nichelino Hesperia accorreva simulando un primo tentativo di riapertura della porta; successivamente interveniva l'autore del gesto, riconosciuto dall'arbitro, che riapriva la porta. Il summenzionato arbitro segnalava prontamente l'accaduto ai dirigenti di entrambe le squadre ed al capitano del Nichelino Hesperia. Avendo il direttore di gara riconosciuto il volto del responsabile, chiedeva allo stesso le generalità ed il numero di maglia, ma questi si rifiutava di fornire quanto richiesto ed altrettanto facevano il capitano e i dirigenti della squadra, salvo indicare come autore del fatto il giocatore n. 20, che tuttavia in distinta non risultava presente. Per tale ragione ai sensi dell'art. 5 C.G.S., c.2 si commina la sanzione della squalifica per tre gare effettive al capitano della squadra Nichelino Hesperia."*

La società Nichelino Hesperia con pec del 20/03 inoltrava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con il quale si rammaricava e si scusava per l'accaduto ed indicava quale autore del gesto definito immaturo e sfrontato nei confronti dell'arbitro il proprio tesserato Sig. Tropa Matteo. La società

allegava altresì al Sig. Tropa il quale dichiarava di scusarsi delle proprie azioni e di assumersene la responsabilità e concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento disciplinare nei confronti del Carvelli e, di conseguenza, la riforma della decisione impugnata nei confronti del Sig. Tropa, in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Preso atto del contenuto del reclamo inoltrato dalla società Nichelino Hesperia, questa Corte ritiene di accogliere lo stesso.

Questo Giudice d'Appello ritiene infatti che, avendo la Società reclamante individuato ed indicato l'autore del grave ed irrispettoso gesto nei confronti del direttore di gara nella persona del Sig. Tropa Matteo, la sanzione comminata al capitano della squadra Sig. Carvelli Simone debba cessare di avere esecuzione, come espressamente previsto in tali casi dall'art. 5 comma 2 C.G.S. *“il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.”* Il direttore di gara non ha potuto individuare l'autore dell'atto e, di conseguenza, il Giudice Sportivo ha applicato quanto dal C.G.S. statuito in queste ipotesi, irrogando la sanzione per l'atto commesso nei confronti del direttore di gara al Sig. Carvelli, capitano della squadra. Nel proprio reclamo, tuttavia, la società Nichelino Hesperia ha indicato l'autore del gesto e, quindi, la squalifica nei confronti del Sig. Carvelli cessa di avere esecuzione. Nel silenzio del C.G.S. però non è chiara quale debba essere la sanzione da infliggere all'individuato autore del reato o anche solo la procedura da attivare o seguire in queste occasioni e, per tale motivo, questa Corte ritiene che per ragioni di giustizia ed equità gli atti debbano essere rinviati al giudice di primo grado perché possa valutare l'entità della sanzione da infliggere al giocatore riconosciuto quale autore (sig. Tropa Matteo) del grave atto posto in essere nei confronti del direttore di gara.

Questa Corte ritiene quindi di applicare l'art. 5 comma 2 ultimo periodo dichiarando la cessazione dell'efficacia della sanzione della squalifica per tre gare effettive nei confronti del Sig. Carvelli Simone, e rinviare al giudice sportivo territoriale che ha emesso la decisione per la valutazione della sanzione da infliggere all'individuato autore del grave gesto nei confronti del direttore di gara, Sig. Tropa Matteo

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello

DICHIARA

Cessata l'esecuzione della squalifica per tre gare effettive assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del Sig. Carvelli Simone

DISPONE

Il rinvio per la valutazione della sanzione da infliggere all'individuato autore del fatto illecito nei confronti dell'ufficiale di gara, Sig. Tropa Matteo, al Giudice Sportivo Territoriale che ha emesso la decisione.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente
Dr. Ugo Annona

DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Salvatore Lombardo - Componente
Marco Stigliano Messuti - Componente
Alfredo Vitale - Componente
Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 119/CFA/2025-2026, proposto in data 23 febbraio 2026 dall'Avv. Francesco Paulicelli, rappresentato e difeso in proprio e dall'Avv. Maria Cesarina Turco,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 66 del 12/02/2026, notificato in data 16 febbraio 2026; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 20 marzo 2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Andrea Marco Colarusso e uditi l'Avv. Maria Cesarina Turco per il reclamante e l'Avv. Luca Zennaro per la Procura federale; presente, altresì, l'Avv. Francesco Paulicelli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L'odierno reclamante, in epigrafe indicato, è stato deferito il 2 ottobre 2025 innanzi al competente Tribunale federale per rispondere dei seguenti addebiti:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società FC Torinese 1894 ASD in assenza di regolare tesseramento;

b) della violazione dell'art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy FC Torinese 1894 – FC Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali, e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della FC Torinese 1894 ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito.

Il Sig. Paulicelli non compariva all'udienza del 24 ottobre 2025, ma, nella serata del 23 ottobre 2025, depositava memoria con la quale eccepiva la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e della fissazione dell'udienza (notificati allo stesso presso il domicilio digitale della Società in favore della quale aveva operato), eccependo altresì il difetto di giurisdizione del Tribunale federale nei suoi riguardi.

Con provvedimento del 31 ottobre 2025, il Tribunale federale accertava la nullità della notifica e disponeva lo stralcio della posizione del Paulicelli con trasmissione degli atti alla Procura federale e, conseguentemente, nelle date del 18 novembre 2025 e del 19 dicembre 2025, la Procura effettuava nuova notificazione a mezzo pec, dell'avviso di conclusione delle indagini e del deferimento.

All'udienza del 16 gennaio 2026, celebratasi all'esito del rinvio dell'udienza del 7 gennaio 2026 sempre in accoglimento dell'istanza del Paulicelli, la difesa insisteva nell'accoglimento delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di estinzione del procedimento disciplinare e nel merito chiedeva il minimo della sanzione per le incolpazioni attribuite al Paulicelli.

Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale federale:

- ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di estinzione del procedimento disciplinare, rilevando che lo stralcio della posizione del Paulicelli in accoglimento dell'eccezione formulata con memoria del 23 ottobre 2025 avesse "rimesso in termini" per facta concludentia la Procura e che l'incolpato avesse prestato acquiescenza a tale rimessione, accettando il successivo contraddittorio ed esercitando le proprie facoltà difensive;

- ha ritenuto altresì infondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ritenendo acquisita dall'ampio materiale istruttorio raccolto la prova che il Paulicelli, ancorché non tesserato, avesse svolto di fatto il ruolo di Dirigente della Società, che era rilevante per l'ordinamento federale;

- nel merito, ha ritenuto pienamente acquisita la prova della responsabilità per i due addebiti contestati, irrogando al Paulicelli, in applicazione dell'art. 30, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, con l'aggravante di cui al successivo comma 6, una sanzione di anni 4 e mesi 6 di inibizione, decorrente dal momento in cui l'incolpato sarebbe divenuto tesserato per qualsiasi attività/associazione/società sportiva e calcistica in ambito federale.

Avverso la decisione del tribunale il sig. Paulicelli ha proposto reclamo a questa Corte di Appello, formulando tre motivi di gravame.

Con il primo motivo, il reclamante ha dedotto la violazione degli artt. 123, comma 1, e 125 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che, all'esito della declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti conseguenti, l'azione disciplinare era estinta per decorso dei termini perentori di legge. Contesta la configurabilità di una rimessione in termini per facta concludentia, ritenendola non prevista da alcuna norma dell'ordinamento sportivo.

Con il secondo motivo, il reclamante eccepisce il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, sostenendo l'estemporaneità dell'episodio oggetto di contestazione e di aver svolto attività di consulenza legale in favore delle società sportive. Evidenzia che l'art. 9 del Codice di giustizia sportiva elenca le sanzioni applicabili a dirigenti, soci e non soci, escludendo altri soggetti terzi ed indipendenti, ritenendo non corretta l'interpretazione estensiva dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva operata dal Tribunale federale.

Con il terzo motivo, il reclamante contesta nel merito la sussistenza della fattispecie di illecito sportivo a suo carico, lamentando la sproporzione della sanzione inflitta. Sostiene che l'ideazione dell'illecito non è a lui ascrivibile, che i suoi interventi – pur non corretti – non hanno causalmente inciso su una decisione già presa da altri, e chiede in subordine la derubricazione della condotta nella violazione di cui all'art. 4 del Codice di giustizia sportiva con riduzione della sanzione.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2026 la Procura federale si è costituita e ha sostenuto l'infondatezza del reclamo. All'udienza del 20 marzo 2026, i difensori delle parti, come in epigrafe indicati, hanno esposto le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

1.1 In via preliminare, il Collegio ritiene necessario vagliare la fondatezza delle due eccezioni proposte dal reclamante, seppure in ordine logico diverso rispetto a quello seguito nella decisione impugnata.

Ed infatti, l'affermazione della competenza giustiziale endofederale sull'attività di fatto di un soggetto non tesserato è questione logicamente antecedente a quella dell'estinzione del procedimento disciplinare per violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 del Codice di giustizia sportiva.

2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'eccezione di carenza di giurisdizione (rectius: di competenza) sia infondata.

L'art. 2, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nel delineare l'ambito soggettivo di applicazione del Codice, fa riferimento, oltre che a ruoli tipizzati, a tutti i soggetti che abbiano svolto attività rilevante per l'ordinamento federale.

Ebbene, il concetto di rilevanza implica che la condotta del soggetto non tesserato abbia incidenza, interessi, sia pertinente, impatti o incroci in qualche misura l'attività sportiva soggetta alle regole della FIGC, distinguendosi, per la sua peculiarità, da comportamenti neutri o estranei rispetto alle condotte richieste ai soggetti tesserati.

Così perimetrato il concetto di rilevanza, si ritiene che esso sia riscontrabile anche nell'attività posta in essere da un soggetto, quale il Paulicelli, che, pur avendo dichiarato di svolgere attività di consulenza legale a favore di tesserati, ha palesemente travalicato i limiti del proprio mandato, realizzando una condotta incompatibile con gli obblighi e le finalità dell'attività difensiva.

Nella specie, il Paulicelli è intervenuto nella fase esecutiva delle condotte illecite dei tesserati, già riconosciuti responsabili degli illeciti ora addebitati anche allo stesso con sentenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026), favorendole e adoperandosi per la loro realizzazione, con piena e consapevole partecipazione, ponendo in essere una frazione della condotta tipica dell'illecito commesso ed estrinsecando, in tal modo, l'offesa al bene giuridico tutelato della correttezza dell'attività agonistica.

A nulla rileva la dedotta occasionalità ed episodicità della condotta sanzionata, in quanto il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini – e in particolare le registrazioni audio della riunione del 25 marzo 2025 e le dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione - dimostra in modo inequivocabile che il sig. Paulicelli ha svolto funzioni dirigenziali all'interno della FC Torinese 1894 ASD, ben oltre i limiti di una mera consulenza legale.

Le dichiarazioni rese nel corso della riunione dal Paulicelli stesso sono emblematiche, in quanto egli ha ripetutamente rivendicato il proprio ruolo apicale all'interno della società, utilizzando espressioni quali «lo sono la dirigenza e tu fai quello che dico io» , «Siamo noi la società, tu fai quello che ti dico io» , «qua dentro siamo noi che decidiamo, non avete potere decisionale» .

Si tratta di affermazioni incompatibili con il ruolo di mero consulente legale esterno e che denotano, al contrario, l'esercizio di funzioni decisorie proprie di chi ricopre una posizione apicale all'interno della compagine.

A ciò si aggiunge che i tesserati ascoltati nel corso delle indagini hanno concordemente qualificato il Paulicelli come facente parte del «direttivo» della società (cfr. audizioni dei sigg.ri Greco e Suriano). Non si tratta, dunque, di un episodio estemporaneo, ma dell'emersione di un ruolo dirigenziale di fatto esercitato nel corso della stagione sportiva 2024-2025.

Sul punto, la giurisprudenza di Corte federale è consolidata nel ritenere che la norma di cui all'art. 2, comma 2, del CGS è inequivoca nell'assoggettare alle disposizioni del Codice "ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale: la norma ha in realtà un'estensione soggettiva ("ogni altro soggetto") e oggettiva/funzionale ("svolgimento di attività comunque rilevante per l'ordinamento federale") tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsioni del Codice stesso", specificando che "Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitabile la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l'effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità

cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS)" (CFA, sez. I, n. 82/2022- 2023/A).

3. È invece fondata nei termini che seguono l'eccezione formulata dal reclamante in ordine alla violazione degli artt. 123 e 125 del Codice di giustizia sportiva.

3.1 Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il Paulicelli, con memoria depositata nella tarda serata del 23 ottobre 2025, ossia il giorno prima dell'udienza fissata in data 24 ottobre 2025, eccepiva il difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (avvenuto in data 18 agosto 2025) e del deferimento (avvenuto in data 2 ottobre 2025), chiedendo al Tribunale di dichiarare "la nullità delle notificazioni con regressione del procedimento alla fase delle indagini".

Con provvedimento reso all'udienza del 31 ottobre 2025, il Tribunale federale territoriale dichiarava la nullità delle notificazioni effettuate alla PEC della FC Torinese 1894 ASD (anziché alla PEC personale dell'incolpato) e disponeva lo stralcio della posizione del medesimo, trasmettendo gli atti alla Procura federale.

Con la decisione impugnata il Tribunale federale territoriale ha rigettato l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare, argomentando che la difesa avrebbe impropriamente ancorato il decorso del termine perentorio alla data della prima notifica dell'avviso di conclusione delle indagini — poi dichiarata nulla — anziché alla seconda, effettuata in data 18 novembre 2025 a seguito dello stralcio della posizione di Paulicelli disposto all'udienza del 31 ottobre 2025.

Ad avviso del primo giudice, tale stralcio e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura per la nuova notifica avrebbero prodotto, di fatto, una rimessione in termini per facta concludentia, legittimata dal richiamo del Codice di giustizia sportiva ai principi del Codice di procedura civile e giustificata dall'esigenza di consentire all'incolpato l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Il Tribunale ha altresì rilevato che il Paulicelli avrebbe accettato e utilizzato tale rimessione, depositando documentazione difensiva e partecipando al contraddittorio, con ciò prestando acquiescenza all'intero sviluppo processuale successivo al provvedimento di stralcio.

3.2 Tali considerazioni, però, non possono essere condivise.

Occorre premettere che secondo il costante orientamento di questa Corte (CFA, Sez. I, n. 25/2024-2025), il comma 5 dell'art. 50 del CGS consente "agli organi di giustizia sportiva [di] rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile".

Si tratta di una disposizione che ripete quella dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (CFA, SS.UU., n. 33/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 32/2020- 2021).

Tale norma, peraltro, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. Stato, Ad. plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344).

D'altro canto, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2023, n. 19384, nonché CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025).

3.3. Orbene, il provvedimento reso all'udienza del 31 ottobre 2025 non ha disposto una rimessione in termini – in senso proprio – a favore della Procura, né in forma espressa e, men che meno, come

invece ha argomentato il Tribunale, per *facta concludentia*, istituto che peraltro non trova cittadinanza né nell'ordinamento sportivo e nemmeno nell'ordinamento generale.

In primo luogo, difatti, non è stata proposta alcuna istanza di rimessione in termini in senso proprio.

In ogni caso – se anche fosse stata proposta – essa non avrebbe potuto essere concessa, non essendo configurabile, ai sensi della giurisprudenza sopra citata, una causa non imputabile, ossia un evento con il carattere dell'assolutezza – e non della mera difficoltà – che poteva giustificare l'erronea notifica da parte della Procura.

3.4 Occorre considerare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 44, comma 6, del CGS, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente disposto, hanno natura perentoria, ivi compresi quelli degli artt. 123 e 125 (cfr. CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 5/2022- 2023; Collegio di garanzia dello sport, sez. II, n. 13/2021).

Tale perentorietà si riverbera sulla tempestività della notifica degli atti propedeutici al deferimento e del deferimento stesso, in quanto lo stesso doveva essere notificato nel rispetto del termine, previsto dall'art. 125, comma 2, di trenta giorni dalla scadenza del termine di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 123, comma 1.

Il citato comma 1 dell'art. 123 prevede che la notificazione dell'avviso di conclusione deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini (a sua volta previsto in sessanta giorni dall'iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura federale).

Ne deriva che la declaratoria di nullità della notifica, operata dal Tribunale federale, non poteva avere alcun effetto sanante sull'inutile decorso del termine di regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, del deferimento e del provvedimento di fissazione dell'udienza, e ciò ha determinato la consumazione del potere di esercizio di azione disciplinare da parte della Procura, così producendo l'invalidità dei successivi atti oggetto di rinnovata notifica.

La nullità della notifica, dunque, lungi dal sospendere o interrompere il decorso del termine, ne rivela semmai l'inutile decorso: un atto nullo è per definizione inidoneo a produrre gli effetti che l'ordinamento gli attribuisce, e tra tali effetti rientra, evidentemente, anche quello di conservare in vita il potere disciplinare.

3.5 In merito giova sottolineare che la perentorietà dei termini non esprime una qualificazione meramente formale, ma una scelta di sistema coerente con le esigenze di certezza e stabilità che devono presidiare l'esercizio del potere disciplinare in qualunque ordinamento, tanto statale quanto settoriale.

La funzione propria dei termini perentori non si esaurisce nell'interesse della parte privata alla definizione tempestiva del procedimento a suo carico, ma risponde a una logica di ordine pubblico processuale: quella di evitare che l'autorità titolare del potere punitivo possa esercitarlo *sine die*, senza un limite temporale certo e invalicabile.

Il termine perentorio costituisce, dunque, il confine esterno della potestà disciplinare, oltre il quale tale potestà si consuma e non può essere riattivata.

Orbene, il Tribunale di primo grado ha sostanzialmente considerato la questione della notifica nulla come se si trattasse di una irregolarità procedurale rimediabile, suscettibile di essere sanata attraverso il meccanismo — peraltro implicito e non formalizzato — della rimessione in termini.

Così facendo, però, ha operato una commistione di due piani distinti: quello della validità dell'atto di notifica, che in quanto tale è astrattamente sanabile dalla costituzione in giudizio o da una nuova notifica, e quello del rispetto del termine perentorio entro il quale quell'atto doveva essere compiuto,

che non è invece suscettibile di sanatoria, fatti salvi i casi in cui sussista una causa non imputabile nei sensi sopra indicati.

In definitiva, i citati termini perentori non erano nella disponibilità della Procura federale e nemmeno della parte reclamante, in quanto posti a tutela dell'ordine pubblico processuale e del diritto di difesa dell'incolpato, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell'atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell'udienza fa da insuperabile ostacolo l'avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS. D'altronde consentire alla Procura federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedurali da riservare agli stessi incolpati" (CFA., SS.UU., n. 63/2014-2015; CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026; n. 121/2019-2020).

Tali termini, dunque, presidiano un valore ordinamentale che non può essere sacrificato in nome dell'efficacia repressiva del sistema disciplinare, per quanto le condotte in contestazione risultino gravi e ampiamente documentate.

Per tali ragioni, non assumono rilevanza ai fini del decidere la richiesta di regressione dei termini processuali alla fase di indagine, pur formulata dal Paulicelli nella propria memoria del 23 ottobre, e nemmeno l'eventuale acquiescenza dell'incolpato alla seconda notifica degli atti da parte della Procura, che ha accettato il contraddittorio all'esito del nuovo deferimento esercitando le relative facoltà difensive.

3.6 Conclusivamente, nei suesposti termini, deve essere accolta l'eccezione preliminare del reclamante, con conseguente accoglimento del reclamo e assorbimento delle questioni di merito sollevate nel terzo motivo del reclamo medesimo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie l'Avv. Francesco Paulicelli dalle incolpazioni a lui ascritte. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE
Andrea Marco Colarusso

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16 Aprile 2026

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 2 Aprile 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)